



APAT

Agenzia per la Protezione dell' Ambiente e per i Servizi Tecnici

**ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
IN MATERIA DI VIA**

Anna Cinzia Bartoccioni, Maria Belvisi

DIPARTIMENTO STATO DELL'AMBIENTE E METROLOGIA AMBIENTALE

Servizio VIA

Febbraio 2007

INDICE

INTRODUZIONE	2
1. <i>Metodologia seguita</i>	2
2. <i>Recepimento della Direttiva - Orientamenti Comunitari</i>	3
2.1. <i>Novità</i>	3
2.2. <i>Discrezionalità degli Stati Membri nel recepimento</i>	4
3. <i>Giurisprudenza Nazionale</i>	6
3.1. <i>La procedura di VIA sul progetto preliminare</i>	6
3.2. <i>Ruolo del SIA nel procedimento autorizzatorio</i>	7
3.3. <i>Ruolo dell'autorità competente per la VIA</i>	8
3.4. <i>Natura della vigilanza in tema di VIA</i>	9
3.5. <i>Competenza dell'organo giudicante in tema di VIA</i>	9
3.6. <i>Suddivisione delle competenze tra Stato e Regioni</i>	10
3.7. <i>Ripartizione della competenza tra Stato e Regione in materia di "ambiente"</i>	10
3.8. <i>Ambito di applicazione</i>	11
BIBLIOGRAFIA:	13
ALLEGATO 1 COMUNITARIO	14
ALLEGATO 2 NAZIONALE	24

INTRODUZIONE

Ai fini di una corretta applicazione delle procedure di Valutazione di impatto ambientale il Servizio VIA dell'APAT svolge periodicamente l'aggiornamento della legislazione vigente. Per poter approfondire la portata ed il significato della normativa è stato reputato utile raccogliere la produzione giurisprudenziale più significativa; anch'essa aggiornata periodicamente. Il presente lavoro aggiorna il documento datato settembre 2006.

Tale rassegna intende rappresentare un contributo al processo di miglioramento della qualità della normativa ambientale. In considerazione del valore di "principio guida" della giurisprudenza, che si affianca a quello più strettamente decisionale.

Infatti, anche se la giurisprudenza non rientra tra le fonti del diritto, così come affermato dall'art. 2909 c.c. secondo cui le sentenze passate in giudicato hanno effetto soltanto tra le parti, i loro eredi e gli aventi causa, è anche vero, però, che in pratica le massime consolidate in giurisprudenza concorrono alla formazione del diritto stesso; d'altro canto, è il legislatore ad attribuire alla Corte di Cassazione il compito di garantire l'unità del diritto oggettivo. Proprio alla luce di quanto appena enunciato la dottrina è uniforme nel definire la giurisprudenza una "fonte impropria" del diritto. Così allo stesso modo le sentenze della Corte Internazionale di Giustizia, per quanto vadano a disciplinare il singolo caso posto alla sua attenzione, esercitano una notevole influenza nell'interpretazione delle norme dell'ordinamento internazionale. Quindi, per completezza del quadro normativo è stato reputato opportuno sviluppare il seguente lavoro, soprattutto al fine di semplificare l'accesso agli orientamenti e chiarimenti riguardanti codesta materia.

1. Metodologia seguita

In questo lavoro sono state analizzate le sentenze considerate più significative, sino al 1 febbraio 2007, sia a livello comunitario (paragrafo n. 2) che nazionale (paragrafo n. 3) utilizzando come chiave di ricerca, per le sentenze della Corte di Giustizia, il recepimento della Direttiva 85/337/CEE, in particolare sono stati sottolineati da un lato le novità dell'ultimo anno (paragrafo n. 2.1) e dall'altro il margine di discrezionalità concesso agli Stati Membri nel recepimento della direttiva stessa (paragrafo n. 2.2). Per quanto riguarda invece le decisioni degli organi giurisdizionali interni, è stata posta l'attenzione sugli aspetti della Valutazione di Impatto Ambientale che riguardano la procedura in particolar modo sull'applicazione della stessa al progetto preliminare (paragrafo n. 3.1), ma anche riguardo alla funzione dello Studio d'Impatto Ambientale e alla discrezionalità riservata all'autorità competente al rilascio del parere di compatibilità ambientale e la natura della vigilanza in tema di VIA (paragrafo n. 2.2, 2.3, 2.4). A seguire sono state riportate le sentenze significative riguardo le limitazioni al sindacato del Giudice amministrativo (paragrafo n. 3.5). Ed inoltre è stata riportata la giurisprudenza riguardante i rapporti

tra Stato e Regioni sia riguardo la ripartizione della competenza in materia di rilascio dell'autorizzazione che riguardo il concetto più ampio di competenza legislativa in materia di ambiente (paragrafo n. 3.6, 3.7). Infine è stata riportata un'indicazione sommaria riguardante gli specifici progetti inclusi o esclusi dalla sottoposizione alla procedura di VIA (paragrafo n. 3.8). Questa raccolta non vuole essere esaustiva nell'argomento ma è mirata ad individuare gli orientamenti su alcuni punti dell'applicazione della Direttiva e quindi della procedura di valutazione di impatto ambientale. Negli allegati 1 e 2 sono riportati i dettagli e le massime delle sentenze.

2. Recepimento della Direttiva - Orientamenti Comunitari

2.1. Novità

In ambito comunitario la novità giurisprudenziale di maggior rilievo dell'ultimo anno è la sentenza del 4 maggio 2006 in cui la Corte è intervenuta stabilendo che *“qualora il diritto nazionale preveda un procedimento di autorizzazione articolato in più fasi, consistenti l'una in una decisione principale e l'altra in una decisione di attuazione, che deve rispettare i parametri stabiliti dalla prima, gli effetti che un progetto può avere sull'ambiente devono essere individuati e valutati nel procedimento relativo alla decisione principale. Solo qualora i detti effetti fossero individuabili unicamente nel procedimento relativo alla decisione di attuazione la valutazione dovrebbe essere effettuata durante tale procedimento”*. (**Causa 508/03 Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord**).

Per la corretta interpretazione di questa sentenza, quale esplicazione della funzione di controllo sull'esatta interpretazione delle norme comunitarie affidata alla Corte di Giustizia, la stessa deve essere letta alla luce della procedura di valutazione d'impatto ambientale così come recepita dal sistema inglese. Infatti secondo il Town and Country Planning Act 1990 e il General Development Procedure Order, che disciplinano la valutazione di impatto ambientale, il permesso di costruire può assumere varie forme, tra le quali in particolare quella di un permesso di costruire sulla base di un progetto preliminare (cosiddetta *“outline planning permission”*), con approvazione successiva degli aspetti riservati da parte dell'autorità competente. Ai sensi dell'art. 1, n. 2, del General Development Procedure Order, tali *“aspetti riservati”* sono definiti come *“ciascuno dei seguenti aspetti rispetto al quale non è stata fornita alcuna indicazione nella domanda: a) la localizzazione, b) la progettazione (“design”), c) l'aspetto esterno, d) gli accessi nonché e) la sistemazione paesaggistica del sito (“the landscaping of the site”)*”.

Secondo le Assessment of Environmental Effects Regulations l'autorità competente deve, caso per caso, determinare, prima di rilasciare un permesso di costruire, se il progetto in questione

possa avere un impatto ambientale notevole, rifiutando tale rilascio qualora non disponga di informazioni sufficienti per esprimersi sul punto.

In diritto nazionale inglese il permesso di costruire sulla base di un progetto preliminare costituisce un “permesso di costruire” ai sensi dell’art. 4 delle Assessment of Environmental Effects Regulations, venendo quindi ad essere sottoposto a V.I.A., mentre non è di tale natura la decisione di approvazione degli aspetti riservati. Per questo motivo una valutazione dell’impatto ambientale di un progetto può essere effettuata, in diritto inglese, solo durante il primo procedimento, relativo al permesso di costruire sulla base di un progetto preliminare e non nella fase di approvazione successiva degli aspetti riservati. Proprio questo limite ha portato la Corte di Giustizia a condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord.

Degna di nota è anche la più recente sentenza del 26 ottobre 2006 (**Causa C-239/04 Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese**). Quest’ultima assume rilevanza in considerazione del fatto che qualora i progetti da sottoporre a V.I.A. interessano pSIC, SIC o ZPS nella stessa procedura deve essere compresa la Valutazione d’Incidenza. In particolare la sopramenzionata sentenza riguardava un progetto autostradale la cui linea passava attraverso la zona di protezione speciale Castro Verde.

La Corte di Giustizia ha specificato che i numeri 3 e 4 dell’art. 6 della direttiva sugli habitat dispongono che: *“qualsiasi piano o progetto [...] che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. [...] Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata”*. In particolare la censura mossa dalla Corte non riguarda l’aver preferito un determinata alternativa nonostante non fosse quella che pregiudicava in maniera minore la zona interessata. Al contrario, la Corte specifica che la scelta deve tenere conto della ponderazione tra il deterioramento della ZPS e i corrispondenti motivi di rilevante interesse pubblico. Ma per poter raggiungere il risultato migliore è necessario che siano state esaminate tutte le alternative, infatti è proprio su questa carente analisi che la Corte ha condannato la Repubblica Portoghese.

2.2. Discrezionalità degli Stati Membri nel recepimento

Per quanto riguarda il recepimento della Direttiva 85/337/CEE la Corte di Giustizia è intervenuta a chiarire alcuni punti, stabilendo una sorta di principi guida.

Determinante è stata la sentenza del 21 settembre 1999 (**Causa 392/96 Commissione delle Comunità europee contro Irlanda**) in particolare riguardo all'obbligo previsto dall'art. 2 n. 1¹, di sottoporre a VIA i progetti per cui si prevede un impatto ambientale importante, in relazione alla natura, dimensioni ed ubicazione. Qualora lo Stato Membro fissi dei criteri e/o soglie limite che tengano conto unicamente delle dimensioni e non della natura ed ubicazione del progetto verrebbe ad eccedere la discrezionalità di cui dispone. Infatti un progetto, anche di modeste dimensioni, qualora ricada in un luogo i cui fattori ambientali quali ad esempio patrimonio culturale, suolo, acqua siano particolarmente sensibili potrebbe avere un notevole impatto, rischiando di trasformare tali fattori ambientali in modo irreversibile o sostanziale. Inoltre, qualora i criteri si riferissero unicamente alle dimensioni, si potrebbe eludere l'obbligo imposto con un frazionamento dei progetti, quando invece se considerati nell'insieme potrebbero avere un notevole impatto ambientale. Sempre riguardo a quest'argomento la Corte ha anche specificato che in alcuno modo nella statuizione dei criteri e/o soglie limite lo Stato Membro può escludere globalmente e definitivamente a priori una categoria di opere, in quanto devono essere valutate le caratteristiche complete di un progetto per decidere se debba o meno essere soggetto all'obbligo di valutazione (**Causa 435/97, Causa 133/94, Causa 72/95, Causa 201/02**). Nella Sentenza del 18 giugno 1998 (**Causa 81/96 Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude e a. / Gedeputeerde Staten van Noord-Holland**) la Corte specifica inoltre che uno Stato membro non può esonerare dagli obblighi relativi alla valutazione dell'impatto ambientale i progetti riportati nell'allegato I qualora questi progetti avessero già costituito oggetto di un'autorizzazione prima del 3 luglio 1988, data di scadenza del termine di attuazione della direttiva, o l'autorizzazione non fosse stata preceduta da uno studio ambientale conforme alle prescrizioni della direttiva e non sia stata utilizzata o una nuova procedura di autorizzazione sia stata formalmente avviata dopo il 3 luglio 1988. Infine, sempre riguardo l'ambito di applicazione della direttiva, la Corte ha chiarito l'applicazione dell'esclusione prevista all'art. 1 n. 4, che prevede: *“la presente direttiva non riguarda i progetti destinati a scopi di difesa nazionale”*, nella **Causa 435/97** ha specificato, nel caso in specie si trattava di un aeroporto, che nel caso l'opera sia destinata ad usi tanto civili quanto militari, va comunque sottoposta alla procedura di VIA nel caso in cui l'uso principale è di natura commerciale.

Nella **Causa 287/98** la Corte ha deciso che il giudice nazionale, all'interno di un procedimento riguardante esproprio per causa di pubblica utilità, può valutare se il legislatore nel recepimento si

¹ Direttiva 85/337/CEE Art. 2 c. 1 *“Gli stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto.”*

sia mantenuto nei limiti di discrezionalità consentiti dalla Direttiva stessa in particolar modo in riferimento a:

- a) la messa a disposizione del pubblico delle informazioni raccolte;
- b) avere dato la possibilità al pubblico interessato di esprimere il proprio parere prima dell'avvio del progetto.

Nel contesto della valutazione di impatto ambientale la valutazione effettuata nella fase preliminare non preclude che - in sede di progettazione definitiva - siano approvate le modifiche che risultino più conformi agli interessi pubblici e al concreto stato dei luoghi

Un ultimo aspetto, ripreso più volte nella giurisprudenza della Corte, è l'esecutività diretta della Direttiva nel nostro ordinamento in particolar modo riguardo ai tempi di applicazione in conseguenza del ritardo dello Stato Membro nel recepimento. Infatti, afferma la Corte nella **Causa 431/92** che la direttiva n. 85/337/CEE trova applicazione con riferimento a tutte le domande di autorizzazione di progetti d'opera pubblica o privata presentati dopo il termine fissato per il recepimento della direttiva anche se questa non sia stata ancora trasposta (**Causa 396/92**) ed inoltre gli art. 2, 3 e 8 della direttiva n. 85/337/CEE hanno efficacia diretta all'interno degli ordinamenti degli Stati membri (**Causa 150/97**).

3. Giurisprudenza Nazionale

3.1. La procedura di VIA sul progetto preliminare

La procedura di VIA applicata alle grandi opere previste dalla Legge Obiettivo viene svolta sul progetto preliminare questa scelta ha provocato delle perplessità riguardo l'efficacia delle valutazioni, in quanto considerate poco effettive e realistiche, ma il T.A.R. Lazio con sentenza n. 82 del 4 gennaio 2006 ha ribadito che il progetto definitivo è sottoposto alla verifica di ottemperanza da parte della stessa Commissione speciale e, nel caso sia sensibilmente diverso da quello preliminare, il Ministro dell'ambiente può richiedere l'aggiornamento dello studio. Inoltre qualora si riscontrino violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del progetto che comportino significative variazioni dell'impatto ambientale, la Commissione ne riferisce al Ministro, che ordina di adeguare l'opera e, se necessario, chiede al CIPE la sospensione dei lavori ed il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile. Nella stessa sentenza il T.A.R. ha inoltre escluso l'applicabilità della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla Delibera C.I.P.E. 2 agosto 2002, n. 57, in materia di infrastrutture strategiche adducendo come motivazioni, tra le altre, in primis che la Direttiva 2001/42/CE non può essere considerata self executing in quanto al n. 8 dei "considerando" della direttiva stessa viene specificato che: "occorre pertanto intervenire a livello

comunitario in modo da fissare un quadro minimo per la valutazione ambientale che sancisca i principi generali del sistema di valutazione ambientale e lasci agli Stati membri il compito di definire i dettagli procedurali[...]. In secondo luogo dato che la direttiva doveva essere recepita entro il 24 luglio 2004, ed essa non ha valenza retroattiva, poichè la delibera C.I.P.E. è antecedente non era suscettibile di sottoposizione a VAS.

Per quanto riguarda l'applicazione della procedura d'impatto ambientale sul preliminare in relazione alle successive modifiche è intervenuto recentemente il Consiglio di Stato (C. di S. 22 novembre 2006, n. 6832) affermando che la valutazione di impatto ambientale effettuata nella fase preliminare, non preclude che, in sede di progettazione definitiva, siano approvate le modifiche senza che per ciò si renda necessario procedere ad una nuova valutazione; riconfermando quanto già affermato precedentemente (C. di S. 12 maggio 2006, n. 2694) ovvero che la valutazione effettuata nella fase preliminare non preclude che – in sede di progettazione definitiva – siano approvate le modifiche che risultino più conformi agli interessi pubblici e al concreto stato dei luoghi. Viene inoltre specificata la possibilità che nel perimetro preso in considerazione siano successivamente programmati e realizzati altri interventi pubblici o privati; ma in tal caso si reputa necessaria, in sede di approvazione del progetto definitivo, la consapevolezza del susseguirsi dei provvedimenti da parte dell'autorità amministrativa che li ritenga, quindi, compatibili con le risultanze della valutazione di impatto ambientale.

3.2. Ruolo del SIA nel procedimento autorizzatorio

Il fine che si prefigge la procedura di impatto ambientale è prevenire gli effetti indesiderati e irreversibili sull'ambiente che può avere la realizzazione di un progetto, comparando la necessità di salvaguardare i valori ambientali e l'interesse pubblico sotteso all'esecuzione dell'opera. La VIA avendo ad oggetto esclusivamente i profili di conformità ambientale, non comprende la conformità urbanistica. A tal proposito il Consiglio di Stato (**C. di S., 12/10/1999, n.1445**) ha esplicitamente affermato che il rapporto (S.I.A.), presentato unitamente ai progetti ai fini della valutazione dell'impatto ambientale, contenente la descrizione dello stato iniziale dell'ambiente interessato, i motivi della scelta tra le alternative, gli effetti sull'ambiente e le misure preventive volte ad eliminare o ridurre gli eventuali effetti negativi, rappresenta nulla più che un *“supporto ai fini della valutazione dell'impatto ambientale, mentre compete all'organo che esercita la potestà provvedimentale di valutare e definire l'intero contesto formale e sostanziale nel quale il provvedimento si inquadra”*. A sostegno di quanto appena detto è intervenuto recentemente il Consiglio di Stato, il quale, innanzi tutto ha ribadito che la VIA mira a stabilire se le alterazioni conseguenti alla realizzazione di un'opera possano ritenersi accettabili alla stregua di un giudizio

comparativo che tenga conto, da un lato, della necessità di salvaguardare preminenti valori ambientali, dall'altro, dell'interesse pubblico all'esecuzione dell'opera. Inoltre ha specificato che detto procedimento costituisce mero strumento di supporto tecnico alla decisione finale, la quale, ove sia assunta dalla collegialità del Governo, oltre ad essere di tipo tecnico-discrezionale, riguardando l'attuazione del programma del Governo, implica marcati profili di valutazione politica che ne restringono ulteriormente la sindacabilità del giudice amministrativo (C. di S. 18/1/2006 n. 129, C. di S. 17/5/2006, n. 2851).

Inoltre va tenuto presente che la VIA non può essere effettuata in via generale con riferimento astratto ad alcune zone urbanistiche, poiché essa necessita di una varietà di informazioni specifiche, relative, ad esempio, al tipo di opera e alle caratteristiche del territorio interessato da essa; la VIA deve tener conto non solo dell'intervento progettuale che viene ad incidere per la prima volta sul territorio, ma anche degli esiti derivanti sul piano complessivo o finale da successive addizioni alle opere già realizzate.

3.3. Ruolo dell'autorità competente per la VIA

Riguardo al ruolo svolto dalle autorità amministrative il T.A.R. (T.A.R. Campania 12 gennaio 2007, n. 12, T.A.R. Lazio 14 aprile 2005, n. 6267) ha riconfermato il ruolo svolto dall'autorità amministrativa nel procedimento autorizzatorio, in particolare viene posto in evidenza che il procedimento ministeriale di VIA è finalizzato, attraverso l'analisi del progetto anteriormente alla sua approvazione, ad assicurare la compatibilità ambientale dell'opera anche con l'imposizione di prescrizioni che apportino modifiche al progetto ai fini dell'eliminazione o della riduzione dell'incidenza negativa per l'ambiente, così come previsto dall'art. 6, 2° comma del D.P.C.M. 27.12.1988 che prevede *“l'istruttoria si conclude con parere motivato, tenuto conto degli studi effettuati dal proponente e previa valutazione degli effetti anche indotti, dell'opera sul sistema ambientale, raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione con la previsione di quella successiva. La Commissione identifica, inoltre, se necessario, le eventuali prescrizioni finalizzate alla compatibilità ambientale del progetto”*. L'articolazione di tutta una serie di prescrizioni specifiche e puntuali da parte del Ministero dell'ambiente, in sede di recepimento del parere della Commissione VIA, pertanto, non può essere automaticamente assunta quale indice od addirittura prova da sola dell'insufficienza e dell'incompletezza degli studi di impatto ambientale inerenti al progetto in esame da parte del soggetto proponente; peraltro, il potere spettante all'amministrazione ministeriale sulla base della richiamata norma le consente di supplire anche alle eventuali carenze progettuali inerenti alla compatibilità ambientale che, di per sé, pertanto, non possono comportare un giudizio negativo sullo stesso.

3.4. Natura della vigilanza in tema di VIA

Con la decisione **n. 127 del 24 gennaio 2005** il **Consiglio di Stato** ha provveduto a fare chiarezza in merito alla divisione delle competenze, in tema di applicazione e successiva vigilanza della V.I.A., tra organi politici ed organi di gestione. Il problema è incentrato sul carattere sanzionatorio o meno della vigilanza della V.I.A..

Nel caso di specie la Giunta provinciale aveva disposto la sospensione di un'attività di cava a titolo cautelare, dietro il presupposto dell'inosservanza, da parte dell'impresa, delle prescrizioni e condizioni impartite in sede di Valutazione d'Impatto Ambientale. In entrambi i gradi di giudizio è stato affermato il carattere sanzionatorio del provvedimento dichiarando incompetente la Giunta, in quanto dato il carattere politico dell'organo il suo intervento sarebbe giustificato solo in caso revoca, decadenza, annullamento ed abrogazione (strumenti tipici della autotutela provvedimentoale). In conclusione viene individuato come competente il dirigente di settore, in quanto esplicante l'attività amministrativo-gestionale. Di conseguenza, il mutato assetto delle competenze comporta che: l'adozione od il diniego del provvedimento della Valutazione d'Impatto Ambientale spetta agli organi politici; laddove la successiva attività di vigilanza sul rispetto della V.I.A. e la eventuale irrogazione di sanzioni, essendo un'attività amministrativo-gestionale, rientra, invece, nelle competenze dirigenziali.

3.5. Competenza dell'organo giudicante in tema di VIA

In via generale è necessario tenere presente che il sindacato del giudice amministrativo in tema di V.I.A è limitato ad eventuali deviazioni dal dettato legislativo o a macroscopiche illegittimità ed incongruenze evidenziate nella motivazione, ma non può spingersi nel concreto a censurare l'aver esteso la valutazione dal progetto in sé ad altri interventi sul territorio e l'aver tratto motivo di diniego da insufficienze progettuali che avrebbero dovuto costituire, invece, ragione di integrazioni istruttorie. In pratica l'intervento del giudice è finalizzato al rispetto degli obblighi della legge, non può spingersi a valutare le caratteristiche di ordine progettuale.

Infine, sempre riguardo alla motivazione, è necessario tenere presente che non comporta l'invalidazione del procedimento il fatto che, acquisite le osservazioni dei partecipanti al procedimento, non siano stati computati, in modo analitico, i singoli punti oggetto di contraddittorio. Lo stesso concetto è stato ricalcato da una sentenza del **T.A.R. Lazio n. 5481 del 5 luglio 2005** in cui è stato stabilito che la funzione delle osservazioni è di apporto all'attività della Pubblica Amministrazione, il che non comporta che essa risponda con una dettagliata contestazione ma è sufficiente che siano state prese in considerazione nel procedimento.

Si rileva inoltre che nella raccolta sono state inserite anche due sentenze della Corte di Cassazione una riguardante aspetti non legati alla natura amministrativa del procedimento, e l'altra di competenza della Cassazione penale in quanto afferente al danno ambientale punibile penalmente. Necessaria questa specifica in quanto per la cause in materia di V.I.A. sono competenti i tribunali amministrativi (TAR e Consiglio di Stato), lasciandosi alla Cassazione le funzioni di direttiva generale.

3.6. Suddivisione delle competenze tra Stato e Regioni

Per quanto riguarda la suddivisione tra la valutazione svolta a livello nazionale o regionale il Consiglio di Stato (**C di S. sez. VI, 13 maggio 2002 n. 2572, sez. IV, 16 dicembre 2003, n. 8234**).ha dichiarato che *“la rilevanza nazionale o regionale dell’opera agli effetti della individuazione di competenza alla verifica di impatto ambientale va stabilita unicamente in ragione della dimensione geografica e dell’incidenza dell’intervento sulle componenti del territorio”*.

Per quanto riguarda la discrezionalità regionale è stata sancita l'impossibilità di attribuire alla Giunta regionale (**Corte Costituzionale Sent. n. 307 del 7 Ottobre 2003**) il potere di disporre discrezionalmente, senza una previsione legislativa dei criteri, la procedura di valutazione di impatto ambientale. È invece lasciata discrezionalità alla regione la possibilità di sottoporre i progetti, per i quali la legge ha ritenuto sufficiente lo *screening*, alla procedura di V.I.A.; Tale scelta rimane comunque una valutazione sindacabile dal giudice in sede di legittimità ma solo se manifestamente illogica o irrazionale.

3.7. Ripartizione della competenza tra Stato e Regione in materia di “ambiente”

Con la recente sentenza **n. 398, pronunciata nell’udienza del 20 novembre 2006**, la Corte Costituzionale ha ribadito il concetto della trasversalità della materia “ambiente” riguardo la ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regione. Nello specifico il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11 denunciando la violazione della competenza esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), ed inoltre anche l'art. 117, quinto comma, Cost., che abilita le Regioni a provvedere all'attuazione delle direttive comunitarie nelle sole “materie di loro competenza”. La Corte ha però dichiarato inammissibile del ricorso accogliendo le difese della Regione, infatti ha innanzi tutto sottolineato la peculiarità della materia “ambiente”, ponendo in rilievo la sua intrinseca “trasversalità”, prevedendo due possibilità di interazione nelle competenze tra Stato e Regione da un lato la possibilità di una competenza regionale, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero

territorio nazionale (**Corte Cost., 26 luglio 2002, n. 407**) e dall'altro l'enunciazione del principio secondo cui che la competenza esclusiva dello Stato non è incompatibile con interventi specifici del legislatore regionale che si attengano alle proprie competenze (**Corte Cost., 22 luglio 2004, n. 259**). In particolare la legge del Friuli-Venezia Giulia è stata considerata legittima anche alla luce del fatto che essa da una parte, circoscrive l'attuazione della direttiva 2001/42/CE alle sole materie di propria competenza, e, dall'altra, si impegna a rispettare i principi e criteri generali della legislazione statale e ad adeguare progressivamente a questi ultimi la propria normativa. Quanto appena esposto è esplicitamente dichiarato all'art. 12 della legge impugnata che contiene *“espressa clausola di salvaguardia della competenza statale”*, là dove dispone che *“le disposizioni contenute nel presente capo e nei regolamenti attuativi sono adeguate agli eventuali principi generali successivamente individuati dallo Stato nelle proprie materie di competenza esclusiva e concorrente di cui all'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, con riferimento alla direttiva 2001/42/CE”* e che *“gli atti normativi statali di cui al comma 1 si applicano, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento”*.

3.8. Ambito di applicazione

Si riportano di seguito le sentenze riguardanti l'applicabilità a determinati interventi della procedura di VIA:

- Dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la VIA, non eseguita in sede di prima autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti, deve necessariamente precedere il primo rinnovo della autorizzazione, successivo alla nuova normativa, (**C. di S. Sez. V, 7 novembre 2005 n. 6201**)
- Il progetto relativo all'installazione di un impianto di eliminazione di rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra, va doverosamente sottoposto alla valutazione di impatto ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86. (**T.A.R. Lombardia, Brescia - 11 aprile 2005, n. 304**)
- Il riposizionamento della scogliera ed il ripascimento dell'arenile rientrano nel concetto di “lavori di difesa del mare” di cui all'allegato B, n. 7 lett. n del DPR 12.04.96, per i quali, ove localizzati in aree naturali protette, è prevista la Valutazione di Impatto Ambientale. Per “lavori di difesa del mare” devono infatti intendersi le opere finalizzate a contrastare l'erosione ed a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli e lavori simili. (**T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I- 8 aprile 2005, n.3579**)

- Ai sensi della L.R. 10 del 1999, le opere di miglioramento fondiario sono assoggettate a V.I.A. solo se la superficie interessata è superiore a 200 ettari. (**T.A.R. Veneto, Sez. II - 28 gennaio 2005, n. 384**)
- operazione di dragaggio in quanto la stessa comporta una estrazione di minerali e comunque determina oggettivamente un recupero di terra dal mare (**T.A.R. Liguria, Genova, Sez. I - 18 marzo 2004, n. 267**);
- realizzazione di una cava preordinata all'estrazione di materiali inerti per l'esecuzione dei lavori (**T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I - 15 marzo 2004, n. 734**);
- discariche di tipo 2B e 2C nonché le relative varianti del progetto originario di discarica (**C. di S. Sez. V, 27 settembre 2004, Sentenza n. 6301; C. di S., Sez. V, 30 ottobre 2003, sentenza n. 6759; C. di S., 12 ottobre 1999, n.1445**);
- ampliamento di un porto turistico che comporti la necessità di effettuare, sia pur in un secondo momento, anche opere a terra che vadano ad interessare una zona protetta (**T.A.R. Lazio Latina, 16 dicembre 2002, n. 1456**);
- stazione radio di telefonia mobile (**T.A.R. Parma Ord. n. 301 del 20 Novembre 2001; T.A.R. Puglia Bari, Sez. II Ordinanza n.542/2000 del 6 aprile 2000; C. di S., Sez. VI 4 giugno 2002, sentenza n. 2329**);

Infine ci sono sentenze che riguardano opere da non sottoporre al procedimento di VIA:

- area ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti in quanto può essere definita come una struttura con funzioni di raccolta dei vari tipi di rifiuto conferiti dai cittadini e non di deposito preliminare, smaltimento o recupero per le quali soltanto è prescritta la procedura di VIA (**C. di S., Sez. V, 17 febbraio 2004, n. 609**);
- provvedimento di trasferimento operativo di rotte aeree su di un aeroporto già esistente (**T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III ter - 26 marzo 2004, n. 2886**);
- semplici interventi viari (salvo rientrano in aree naturali protette), quali le iniziative finalizzate a collegare tra loro due strade statali (**T.A.R. Campania Napoli sez. V 20 maggio 2003, n. 5877**);
- approvazione di un piano attuativo di iniziativa privata (equiparabile ad una lottizzazione) (**T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 23 febbraio 2002, n. 38**);
- parcheggi interrati per una profondità massima di due piani con meno di 600 stalli per autovettura (**T.A.R. Lazio, sez. II, 2 dicembre 2002, n. 11019**);
- L'escavazione di pozzi per la ricerca d'acqua (**Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche Sent. n. 46 del 1 aprile 1999**).

BIBLIOGRAFIA:

<http://www.deaprofessionale.it>

<http://www.ambientediritto.it/>

<http://www.lexambiente.com/>

<http://www.reteambiente.it/>

<http://www.tuttoambiente.it/>

<http://www.dirittoambiente.com/>

<http://europa.eu.int/eur-lex/it/index.html>

<http://www.ssi.speleo.it/>

Banca dati Opere Juris data Giuffrè Editore

ALLEGATO 1 COMUNITARIO

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE CORTE DI GIUSTIZIA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

1. Causa C-486/04 sentenza del 23 novembre 2006 Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana

Avendo dispensato dalla procedura di valutazione di impatto ambientale l'impianto, sito in Massafra, destinato all'incenerimento di combustibili derivati da rifiuti e di biomasse, avente una capacità superiore a 100 tonnellate al giorno e rientrante nell'allegato I, punto 10, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, avendo adottato una norma quale l'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 1999, intitolato «Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale», recante modifica dell'allegato A, lett. i) ed l), del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, intitolato «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale», la quale consente che i progetti di impianti di recupero di rifiuti pericolosi e i progetti di impianti di recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno, rientranti nell'allegato I della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, siano sottratti alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dagli artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, della detta direttiva, e avendo adottato una norma quale l'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 1999, la quale, per stabilire se un progetto rientrante nell'allegato II della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, debba essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale, fissa un criterio inadeguato, in quanto questo può portare all'esclusione dalla detta valutazione di progetti che hanno rilevanti ripercussioni sull'ambiente, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 2, n. 1, e 4, nn. 1, 2 e 3, della detta direttiva

2. Causa C-239/04 sentenza del 26 ottobre 2006 Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese

Avendo realizzato un progetto autostradale la cui linea passa attraverso la zona di protezione speciale Castro Verde senza aver esaminato tutte le alternative al detto tracciato, la Repubblica

portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 6, n. 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nella versione della direttiva 27 ottobre 1997, 97/62/CE

3. Causa C-290/03 sentenza del 4 maggio 2006 pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla House of Lords (Regno Unito)

In merito all'interpretazione dell'art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, la Corte ha affermato che la qualificazione di una decisione come «autorizzazione» deve essere effettuata applicando il diritto nazionale in conformità del diritto comunitario. Inoltre, gli artt. 2, n. 1, e 4, n. 2, della citata direttiva richiedono che sia effettuata una valutazione dell'impatto ambientale se, nel caso di un'autorizzazione in più fasi, nel corso della seconda fase risulti che il progetto può avere un impatto ambientale importante, in particolare per la sua natura, le sue dimensioni o la sua ubicazione.

4. Causa C-508/03 sentenza del 4 maggio 2006 Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Ai sensi dell'art. 1, n. 2 della Direttiva del Consiglio 85/337/CEE la qualificazione di una decisione come "autorizzazione", riguardante la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, deve essere effettuata applicando il diritto nazionale in conformità al diritto comunitario. Inoltre gli artt. 2, n. 1 e 4, n. 2, della citata direttiva richiedono che sia effettuata una valutazione dell'impatto ambientale se, in caso di autorizzazione in più fasi, nel corso della seconda fase il progetto può avere un impatto ambientale importante, in particolare per la sua natura, le sue dimensioni o la sua ubicazione. (*Testo ufficiale: qualora il diritto nazionale preveda un procedimento di autorizzazione in più fasi, consistenti l'una in una decisione principale e l'altra in una decisione di attuazione che deve rispettare i parametri stabiliti dalla prima, gli effetti che il progetto può avere sull'ambiente devono essere individuati e valutati nel procedimento relativo alla decisione principale. Solo qualora i detti effetti fossero individuabili unicamente nel procedimento relativo alla decisione di attuazione, la valutazione dovrebbe essere effettuata nel corso di quest'ultimo procedimento.*)

5. Causa C-332/04 sentenza del 16 marzo 2006

Avendo trasposto in modo incompleto l'articolo 3 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, relativa alla valutazione delle incidenze di alcuni progetti pubblici e privati sull'ambiente, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, non avendo trasposto l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, non avendo rispettato il regime transitorio di cui all'articolo 3 della direttiva 97/11, non avendo trasposto correttamente le disposizioni combinate del punto 10, sotto b), dell'allegato II e degli articoli 2, paragrafo alcuni progetti pubblici e privati sull'ambiente, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, non avendo trasposto l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, non avendo rispettato il regime transitorio di cui all'articolo 3 della direttiva 97/11, non avendo trasposto correttamente le disposizioni combinate del punto 10, sotto b), dell'allegato II e degli articoli 2, paragrafo 1, e 4, paragrafo 2, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, e non avendo sottoposto alla procedura di valutazione delle ripercussioni sull'ambiente il progetto di costruzione di un centro di svaghi a Paterna e, quindi, non avendo applicato le disposizioni degli articoli 2, paragrafo 1,.3,.4, paragrafo 2,.8 e 9 della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, il regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di queste direttive.

6. Causa C-83/03, sentenza del 2 giugno 2005 Commissione delle Comunità Europee contro Repubblica Italiana.

Poiché la Regione Abruzzo non ha correttamente verificato se il progetto per la costruzione di un porto turistico a Fossacesia (Chieti) – tipo di progetto che ricade nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – avesse caratteristiche tali da richiedere l’effettuazione di una procedura di valutazione dell’impatto ambientale, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 4, n. 2, di tale direttiva.

7. Causa C – 227/01, sentenza del 6 novembre 2004 Commissione europea contro Regno di Spagna

L’ambito di applicazione della D. 85-/337, attinente l’obbligo di valutazione preliminare di impatto ambientale “è vasto e il suo obiettivo di portata molto ampia”: è questa la principale affermazione della Corte, per cui l’obbligo riguarda tutti i progetti, pubblici e privati, che possono avere un impatto ambientale significativo. Nel caso sottoposto all’esame della Corte, il progetto, pur essendo costituito da un troncone ferroviario di soli 13,2 km, quale parte della linea ad alta velocità costituente il c.d. Corridoio mediterraneo, va sottoposto preliminarmente alla procedura preventiva

di impatto ambientale nei modi previsti dalla D. 85/337, a nulla rilevando che “i lavori siano costituiti dal semplice raddoppio dell’unico binario esistente” e che “la variazione rispetto al tracciato esistente riguardi in definitiva solo un piccolo tratto di 13,2 km di linea” rispetto al complesso dell’opera. odo di verifica di efficacia della formula utilizzata, messo a punto dall’IGD, l’Institut de Gestion Délégueé.

8. Causa 87/02, Sentenza del 10 giugno 2004, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.

Non avendo la Regione Abruzzo verificato se il progetto di costruzione di una strada extraurbana tangenziale a Teramo (progetto conosciuto con il nome di «Lotto zero - Variante, tra Teramo e Giulianova, alla strada statale SS 80»), rientrante tra quelli enumerati all'allegato II della direttiva 85/337/CEE, richiedesse una valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi degli articoli 5-10 della stessa direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma dell'articolo 4, n. 2, di tale direttiva.

9. Causa 201/02, Sentenza. del 7 gennaio 2004, The Queen, su domanda di Delena Wells, e Secretary of State for Transport, Local Government and the Regions

In forza dell'articolo 10 del Trattato 25 marzo 1957, le autorità competenti hanno l'obbligo di adottare, nell'ambito delle loro attribuzioni, tutti i provvedimenti, generali o particolari, atti a rimediare alla mancata valutazione dell'impatto ambientale di un progetto ai sensi dell'articolo 2, n. 1, della direttiva 85/337/CEE. Le modalità processuali applicabili in tale contesto rientrano nell'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro in forza del principio dell'autonomia procedurale degli Stati membri, purché, tuttavia, esse non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività). A tale proposito spetta al giudice nazionale accertare se il diritto interno preveda la possibilità di revocare o di sospendere un'autorizzazione già rilasciata al fine di sottoporre il detto progetto ad una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente a quanto richiesto dalla direttiva 85/337/CEE, o, in alternativa, nel caso in cui il singolo vi acconsenta, la possibilità per quest'ultimo di pretendere il risarcimento del danno subito

10. Causa 201/02, Sentenza del 7 gennaio 2004, The Queen, su domanda di Delena Wells, e Secretary of State for Transport, Local Government and the Regions

L'articolo 2, n. 1, della direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, letto in combinato disposto con l'articolo 4, n. 2, della stessa, va interpretato nel senso che, nell'ambito dell'applicazione di disposizioni quali l'articolo 22 del Planning and Compensation Act 1991 (legge sulla pianificazione e gli indennizzi del 1991) e l'allegato 2 della stessa legge, le decisioni adottate dalle autorità competenti, che abbiano l'effetto di consentire la ripresa di un'attività di estrazione, costituiscono, nell'insieme, un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, n. 2, di tale direttiva, per cui le autorità competenti hanno l'obbligo di effettuare, qualora occorra, una valutazione dell'impatto ambientale di tale attività.

Nel caso di una procedura di autorizzazione articolata in più fasi, la detta valutazione deve essere effettuata, in linea di principio, non appena sia possibile individuare e valutare tutti gli effetti che il progetto può avere sull'ambiente.

In circostanze analoghe a quelle della causa principale, un singolo può, ove sia necessario, far valere l'articolo 2, n. 1, della direttiva 85/337/CEE, letto in combinato disposto con gli articoli 1, n. 2, e 4, n. 2, della stessa.

11. Causa C-143/02, Sentenza del 20 marzo 2003

La Repubblica italiana, avendo adottato una normativa di recepimento della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che

- esclude dall'ambito di applicazione delle norme relative alla valutazione dell'incidenza sull'ambiente i progetti, suscettibili di avere significative incidenze sui siti di importanza comunitaria, diversi da quelli elencati nella normativa italiana di recepimento delle direttive sulla valutazione di impatto ambientale,

- non prevede l'applicabilità alle zone di protezione speciale dell'obbligo, per le autorità competenti dello Stato membro, di adottare le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui tali zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della direttiva 92/43,

- non prevede l'applicabilità delle misure di conservazione di cui all'art. 6, n. 2, di tale direttiva ai siti di cui all'art. 5, n. 1, della medesima direttiva,

è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 5, 6 e 7 della direttiva stessa.

12. Causa C-378/01, Sentenza del 20 marzo 2003

La Repubblica italiana, non avendo classificato in misura sufficiente come zone di protezione speciale i territori più idonei, per numero e per superficie, alla conservazione delle specie di cui all'allegato I della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e successive modifiche, e delle altre specie migratrici che ritornano regolarmente in Italia, e non avendo comunicato alla Commissione tutte le informazioni opportune in merito alla maggior parte delle dette zone da essa classificate, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 4, nn. 1-3, della predetta direttiva.

13. Causa 287/98, Sentenza del 19 settembre 2000, Granducato di Lussemburgo c. Berthe Linster, Aloyse Linster, Yvonne Linster.

Un giudice nazionale, quando sia chiamato ad accertare la legittimità di un procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità, di beni immobili appartenenti ad un singolo nell'ambito della realizzazione di un'autostrada, può accertare se il legislatore nazionale si sia mantenuto nei limiti di discrezionalità fissati dalla direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, in particolare quando la valutazione preliminare dell'impatto ambientale del progetto non sia stata effettuata, le informazioni raccolte a termini dell'articolo 5 non siano state messe a disposizione del pubblico e, contrariamente al disposto di cui all'articolo 6, n. 2, della direttiva 85/337, non sia stata data al pubblico interessato la possibilità di esprimere il proprio parere prima dell'avvio del progetto.

14. Causa 392/96, Sentenza del 21 settembre 1999, Commissione delle Comunità europee c. Irlanda.

Se è vero che l'art. 4, n. 2, secondo comma, della direttiva conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità per specificare taluni tipi di progetti da sottoporre a valutazione d'impatto o fissare criteri e/o soglie limite da adottare, il detto margine trova però i suoi limiti nell'obbligo enunciato all'art. 2, n. 1, di sottoporre ad una valutazione d'impatto i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni e la loro ubicazione (sentenza Kraaijeveld e a., citata, punto 50). Pertanto, uno Stato membro che dovesse fissare criteri e/o soglie limite che tengano conto solo delle dimensioni dei progetti, e non anche della loro natura e della loro ubicazione, eccederebbe il margine di discrezionalità di cui dispone ai sensi degli artt. 2, n. 1, e 4, n. 2, della direttiva. Infatti, anche un progetto di dimensioni ridotte può avere un notevole impatto ambientale se è ubicato in un luogo in cui i fattori ambientali descritti all'art. 3 della direttiva, come la fauna e la flora, il suolo, l'acqua, il clima o il patrimonio culturale, sono sensibili

al minimo cambiamento. Parimenti, indipendentemente dalle sue dimensioni, un progetto può avere un notevole impatto qualora, a causa della sua natura, rischi di trasformare detti fattori ambientali in modo sostanziale o irreversibile. La questione se, nel fissare tali criteri e/o soglie limite, lo Stato membro abbia ecceduto il suo margine di discrezionalità non può essere risolta con riferimento alle caratteristiche di un unico progetto, ma dipende da una valutazione globale delle caratteristiche dei progetti di tale natura che si prevede di realizzare nel territorio dello Stato membro interessato (sentenza Kraaijeveld e a., citata, punto 52). Pertanto, uno Stato membro che dovesse fissare i criteri e/o le soglie limite a un livello tale che in pratica la totalità dei progetti d'un certo tipo resterebbe a priori sottratta all'obbligo di valutazione di impatto eccederebbe il margine di discrezionalità di cui dispone ai sensi degli artt. 2, n. 1, e 4, n. 2, della direttiva, a meno che la totalità dei progetti esclusi potesse considerarsi, sulla base di una valutazione globale, come inidonea a produrre un impatto ambientale importante (vedi, in tal senso, sentenza Kraaijeveld e a., citata, punto 53). Ciò si verificherebbe nel caso di uno Stato membro che si limitasse a fissare un criterio di dimensione dei progetti e che, per il resto, non si assicurasse che l'obiettivo della normativa non venga aggirato tramite un frazionamento dei progetti. Infatti, la mancata presa in considerazione dell'effetto cumulativo dei progetti comporta in pratica che la totalità dei progetti d'un certo tipo può venire sottratta all'obbligo di valutazione mentre, presi insieme, tali progetti possono avere un notevole impatto ambientale ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva.

15. Causa 435/97, Sentenza del 16 settembre 1999, World Wildlife Fund (WWF) e a. c. Autonome Provinz Bozen e a.

L'art. 1, n. 4, della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, che esclude dall'ambito di applicazione della direttiva i progetti destinati a scopi di difesa nazionale, dev'essere interpretato nel senso che rientra nel campo di applicazione di questa direttiva un aeroporto destinato ad usi tanto civili quanto militari, ma il cui uso principale sia di natura commerciale.

16. Causa 435/97, Sentenza del 16 settembre 1999, World Wildlife Fund (WWF) e a. c. Autonome Provinz Bozen e a.

Gli articoli 4, n. 2, e 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, vanno intesi nel senso che non conferiscono ad uno Stato membro né il potere di dispensare, a priori e globalmente, dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale istituita dalla direttiva determinate classi di progetti elencate nell'allegato II di quest'ultima, ivi comprese le modifiche di tali progetti, né il

potere di sottrarre a tale procedura uno specifico progetto, come la ristrutturazione di un aeroporto con pista di decollo e d'atterraggio lunga meno di 2.100 m, in forza d'un atto legislativo nazionale o sulla base d'un esame in concreto del progetto, a meno che l'insieme di tali classi di progetti o il progetto specifico possa essere ritenuto, sulla base d'una valutazione complessiva, idoneo ad avere un impatto ambientale importante. Spetta al giudice nazionale verificare se le autorità competenti, sulla base dell'esame in concreto da esse eseguito che le ha condotte ad esonerare il progetto dalla procedura di valutazione istituita dalla direttiva, abbiano correttamente valutato, in conformità alla stessa, l'importanza dell'impatto ambientale dello specifico progetto in questione.

17. Causa 150/97, Sentenza 21 gennaio 1999, Commissione delle Comunità europee c. Repubblica portoghese

Avendo adottato una disposizione nazionale in base alla quale una normativa nazionale di trasposizione della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, emanata dopo il 3 luglio 1988, data di scadenza del termine per la trasposizione, non si applica ai progetti la cui procedura di approvazione era stata avviata prima dell'entrata in vigore della legge nazionale recante trasposizione di detta direttiva, ma dopo il 3 luglio 1988, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della stessa direttiva.

18. Causa 81/96, Sentenza del 18 giugno 1998, Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude e a. / Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

La direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, dev'essere interpretata nel senso che essa non consente ad uno Stato membro di esonerare dagli obblighi relativi alla valutazione dell'impatto ambientale i progetti riportati nell'allegato I qualora

- questi progetti avessero già costituito oggetto di un'autorizzazione prima del 3 luglio 1988, data di scadenza del termine di attuazione della direttiva,
- l'autorizzazione non fosse stata preceduta da uno studio ambientale conforme alle prescrizioni della direttiva e non sia stata utilizzata, e
- una nuova procedura di autorizzazione sia stata formalmente avviata dopo il 3 luglio 1988.

19. Causa 72/95, Sentenza del 24 ottobre 1996, Kaajeveld e Aannemersbedrijf P.K. e altri c. Gedeputeerde Staten van Zuid Holland

L'art. 4 n. 2, della direttiva n. 85/337/CEE (sulla valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati) ed il relativo allegato II, punto 10, lett. e), devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro, il quale fissi criteri e/o soglie - limite ad un livello tale da sottrarre "a priori" all'obbligo di valutazione d'impatto ambientale la totalità dei progetti concernenti dighe, eccede il margine di discrezionalità di cui dispone ai sensi degli art. 2 n. 1, e 4 n. 2, della detta direttiva, a meno che l'insieme dei progetti esclusi possa considerarsi, sulla base di una valutazione complessiva, idoneo a produrre un impatto ambientale importante; in caso di superamento di quel margine di discrezionalità (che, sulla base di quanto previsto dal diritto interno, va verificato d'ufficio dal giudice nel contesto dell'esame del ricorso d'annullamento) con conseguente necessità di disapplicare le pertinenti disposizioni nazionali, spetta agli organi dello Stato membro, nell'ambito delle loro attribuzioni, adottare i provvedimenti necessari, generali o particolari, per stabilire l'idoneità dei progetti a produrre un impatto ambientale importante ed assoggettarli a valutazione. [...] L'art. 4, par. 2, della direttiva n. 85/337/Cee e l'all. II, punto 10, lett. e), della medesima direttiva devono essere interpretati nel senso che, allorquando uno Stato membro fissa dei criteri e/o delle soglie per determinare i progetti relativi alle dighe a un livello tale che, in pratica, la totalità dei progetti relativi alle dighe sia "a priori" sottratta all'obbligo di studio sulle incidenze, oltrepassa il margine di apprezzamento di cui dispone in virtù degli art. 2, par. 1, e 4, par. 2, della suddetta direttiva, salva l'ipotesi in cui la totalità dei progetti esclusi poteva essere considerata, sulla base di un apprezzamento globale, come non suscettibile di avere delle notevoli incidenze sull'ambiente.

20. Causa 133/94, Sentenza del 02 maggio 1996, Commissione delle Comunità europee c. Regno del Belgio

L'art. 4, n. 2, della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, dispone che i progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II della direttiva stessa costituiscono oggetto di una valutazione quando gli Stati membri lo ritengono necessario a causa delle loro caratteristiche, e che a tale scopo gli Stati membri possono specificare taluni tipi di progetti da assoggettare a valutazione o fissare criteri o soglie limite per determinare quali dei progetti di cui trattasi devono costituire oggetto di valutazione. Tale disposizione dev'essere interpretata nel senso che non conferisce agli Stati membri il potere di escludere globalmente e definitivamente una o più delle classi considerate dalla possibilità di una valutazione, giacché i criteri o le soglie menzionati non hanno lo scopo di sottrarre anticipatamente all'obbligo di valutazione talune classi complete dei progetti elencati nell'allegato II, che si prevede

di attuare nel territorio di uno Stato membro, ma mirano unicamente ad agevolare la valutazione delle caratteristiche complete di un progetto al fine di stabilire se sia soggetto al detto obbligo.

21. Causa 431/92 , sentenza del 11 agosto 1995, Commissione delle Comunità europee c. Rep. federale Germania e altri

La direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell' impatto ambientale di taluni progetti pubblici e privati, più in particolare il suo art. 12, n. 1, va interpretata nel senso che osta a che uno Stato membro che ha recepito la direttiva dopo il 3 luglio 1988, scadenza del termine per la trasposizione, esenti dagli obblighi imposti dalla direttiva i procedimenti di autorizzazione di un progetto iniziati dopo la suddetta data limite per il recepimento. In proposito, l' unico criterio accoglibile per determinare la data d' inizio del procedimento è quello della formale presentazione della domanda di autorizzazione, perché rispettoso della certezza del diritto e idoneo a salvaguardare l' effetto utile della direttiva, escludendosi i contatti e i colloqui informali tra le autorità competenti e il committente. [...] Infine, l' art. 2 della direttiva, che pone a carico dell' autorità competente in materia di approvazione dei progetti in ciascuno Stato membro un obbligo di sottoporre taluni di essi ad una valutazione d' impatto ambientale, l' art. 3, che definisce il contenuto della valutazione elencando i fattori dei quali occorre tener conto nel corso di questa e lascia alle autorità competenti una certa discrezionalità sul modo opportuno in cui la valutazione va effettuata in funzione di ciascun caso specifico, e l' art. 8, che impone alle autorità nazionali in questione l' obbligo di prendere in considerazione, nel quadro del procedimento di autorizzazione, le informazioni raccolte nel corso della procedura di valutazione, vanno interpretati nel senso che, indipendentemente dai loro dettagli, impongono senza equivoco alle autorità nazionali competenti in materia di autorizzazione l' obbligo di effettuare la valutazione ambientale dei progetti interessati.

22. Causa 396/92 , sentenza del 09 agosto 1994, Commissione delle Comunità europee c. Bund Naturschutz in Bayern e a.

L'art. 12, n. 1, della direttiva dev'essere interpretato nel senso che non consente ad uno Stato membro che ha recepito detta direttiva nel proprio ordinamento giuridico nazionale dopo il 3 luglio 1988, data di scadenza del termine di trasposizione, di esentare, mediante una disposizione transitoria, dagli obblighi relativi alla valutazione dell'impatto ambientale stabiliti dalla direttiva i progetti la cui procedura di approvazione fosse stata avviata prima dell'entrata in vigore della legge nazionale di trasposizione di detta direttiva, ma dopo il 3 luglio 1988.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA NAZIONALI

2007

1. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I - 12 gennaio 2007, n. 12

Il procedimento ministeriale di VIA è finalizzato, attraverso l'analisi del progetto anteriormente alla sua approvazione, ad assicurare la compatibilità ambientale dell'opera anche con l'imposizione di prescrizioni che apportino modifiche al progetto ai fini dell'eliminazione o della riduzione dell'incidenza negativa per l'ambiente. Ed anzi, proprio sul punto, l'art. 6, 2° comma del D.P.C.M. 27.12.1988 prevede che "l'istruttoria si conclude con parere motivato, tenuto conto degli studi effettuati dal proponente e previa valutazione degli effetti anche indotti, dell'opera sul sistema ambientale, raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione con la previsione di quella successiva. La Commissione identifica, inoltre, se necessario, le eventuali prescrizioni finalizzate alla compatibilità ambientale del progetto". L'articolazione di tutta una serie di prescrizioni specifiche e puntuali da parte del Ministero dell'ambiente, in sede di recepimento del parere della Commissione VIA, pertanto, non può essere automaticamente assunta quale indice od addirittura prova da sola dell'insufficienza e dell'incompletezza degli studi di impatto ambientale inerenti al progetto in esame da parte del soggetto proponente; peraltro, il potere spettante all'amministrazione ministeriale sulla base della richiamata norma le consente di supplire anche alle eventuali carenze progettuali inerenti alla compatibilità ambientale che, di per sé, pertanto, non possono comportare un giudizio negativo sullo stesso (in termini, v. TAR Lazio, sez. II bis, 14 aprile 2005, n. 6267); infatti, l'Amministrazione, essendo titolare di un potere pieno di valutazione e di conformazione della decisione sull'opera, in presenza di manchevolezze del progetto per le quali l'opera potrebbe apparire di dubbia compatibilità ambientale, non deve necessariamente esprimere una VIA negativa, ma deve, invece, valutare la possibilità di prescrivere misure mitigative o modifiche al progetto

2. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I - 12 gennaio 2007, n. 12

La nozione giuridica di "modifica sostanziale" si desume dall'art. 1, comma 2 del DPCM 10 Agosto 1988, n. 377, che estende l'obbligo della valutazione di impatto ambientale soltanto "qualora da tali interventi derivi un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente, con esclusione, comunque, dei ripristini" (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 19 luglio 1993, n. 741). In materia di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici di cui alla L. 55/02, Il concetto di modifica sostanziale è stato precisato compiutamente dal d. lgs. n. 59/2005, che l'ha qualificata nei termini di "modifica dell'impianto che, secondo un parere motivato dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l'ambiente. In particolare, per ciascuna attività per la quale l'allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa" (art. 2, 1° comma 1, lettera n). In ragione, infatti, di un principio generale dell'ordinamento settoriale che privilegia la considerazione degli effetti dell'opera sull'ambiente, si riconosce la natura di modifica sostanziale rispetto al progetto autorizzato, qualora l'intervento rappresenti una trasformazione dell'opera che introduca elementi di rilevante novità nella realizzazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 18 luglio 1995, n. 754 e Cons. Stato, Sez. IV, 19 luglio 1993, n. 741), tali da mutare in maniera incisiva il rapporto con l'ecosistema dell'area interessata, già conformato dal precedente decreto di VIA, sotto il profilo, per esempio, della variazione qualitativa o quantitativa dello scarico (art. 45 d. lgs. 152/1999) o dell'aumento significativo dell'emissioni atmosferiche (art. 21, DPCM 21 luglio 1989). Anche la normativa comunitaria, del resto subordina la doverosità di una nuova verifica di VIA soltanto alla

accertata compromissione dei valori ambientali, derivante dalle modifiche apportate. La direttiva 97/11/CE, che ha modificato la precedente direttiva 85/337/CEE, prevede l'obbligo di effettuare una nuova verifica di compatibilità ambientale per le intervenute modifiche dell'opera, già sottoposta a VIA, (art. 4, 2° comma) solo nel caso in cui "modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato I o all'allegato II già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente" (Allegato II, punto n. 13). In assenza, dunque, di tali requisiti, e soprattutto di alcuna valenza nociva all'integrità ambientale, le modifiche all'opera autorizzata non potranno che definirsi irrilevanti e marginali, esonerando il titolare dell'opera dall'obbligo di nuova VIA.

2006

3. T.A.R. Lazio, Sez. III ter - 4 gennaio 2006, n. 82

In tema di grandi opere di preminente interesse nazionale di cui alla legge obiettivo, l'anticipazione della VIA al progetto preliminare non comporta il venir meno di una valutazione effettiva e realistica delle ripercussioni dell'opera sull'ambiente, attesa la pienezza dei contenuti descritti dall'art. 19 e tenuto conto che l'art. 20 (ora nel testo modificato dall'art. 2 del cit. D.Lgs. n. 189 del 2005) estende ogni opportuna garanzia al progetto definitivo, il quale, oltre ad essere integrato da una relazione del progettista sulla rispondenza al progetto preliminare ed alle prescrizioni apposte in sede di approvazione (art. 4), è sottoposto alla verifica di ottemperanza da parte della stessa Commissione speciale e, nel caso sia sensibilmente diverso da quello preliminare, il Ministro dell'ambiente può richiedere l'aggiornamento dello studio e la sua nuova pubblicazione anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati. Infine, qualora si riscontrino violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del progetto che comportino significative variazioni dell'impatto ambientale, la Commissione ne riferisce al Ministro, che ordina di adeguare l'opera e, se necessario, chiede al CIPE la sospensione dei lavori ed il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, nonché l'adozione dei provvedimenti cautelari in tema di misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio, previsti dagli artt. 8 e 9 della legge 8 luglio 1986 n. 349. Deve pertanto concludersi nel senso della pienezza delle garanzie approntate, pur nell'ottica dell'accelerazione delle procedure di realizzazione delle grandi opere di preminente interesse nazionale.

4. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III ter - 4 gennaio 2006, n. 82

La delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 57, in materia di infrastrutture strategiche, non può essere assoggettata alla disciplina di cui alla direttiva 2001/42/CE, introduttiva della valutazione ambientale strategica - VAS, che doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 21 luglio 2004. Anche ammesso, perciò, che possa essere qualificata come direttiva self executing (ma sembra escluderlo l'ottavo "considerando", secondo cui "Occorre pertanto intervenire a livello comunitario un modo da fissare un quadro minimo ... che ... lasci agli Stati membri il compito di definire i dettagli procedurali ..."), la stessa non sarebbe stata comunque suscettibile di imporre l'effettuazione della VAS anteriormente alla scadenza del suddetto termine. Nè la VAS poteva dirsi imposta nella fattispecie dal D.P.R. 14 marzo 2001, recante il piano generale dei trasporti, il quale, lungi dal prescriverla a pena di invalidità per il caso di omissione, ricollega al suo compimento il riconoscimento di una semplice "priorità" per le opere che ne abbiano costituito oggetto; priorità che però per le infrastrutture di cui alla legge n. 443 del 2001 è autonomamente assicurata dall'apposita, speciale disciplina ad esse dedicata.

5. Consiglio di Stato, Sez. VI - 18 gennaio 2006 n. 129

Il concetto di valutazione d'impatto ambientale implica necessariamente che le opere da valutare abbiano un'incidenza negativa sugli elementi naturalistici del territorio, modificandolo in misura

più o meno invasiva e penetrante. Di modo che il procedimento medesimo tende a stabilire se le alterazioni conseguenti alla sua realizzazione possano ritenersi accettabili alla stregua di un giudizio comparativo che tenga conto, da un lato, della necessità di salvaguardare preminenti valori ambientali, dall'altro, dell'interesse pubblico all'esecuzione dell'opera (Cons. St. Sez. VI, 5 gennaio 2004, n. 1). Il procedimento di valutazione d'impatto ambientale, inoltre, anche se finalizzato a migliorare la trasparenza della decisione finale, consentendo di acquisire gli elementi necessari ad un corretto bilanciamento tra danni e benefici derivanti dall'esecuzione dell'opera pubblica, costituisce, tuttavia, mero strumento di supporto tecnico alla decisione finale, la quale, ove sia assunta dalla collegialità del Governo (come nel caso di specie, inerente il prolungamento dell'A31), oltre ad essere di tipo tecnico-discrezionale, riguardando l'attuazione del programma del Governo, implica marcati profili di valutazione politica che ne restringono ulteriormente la sindacabilità del giudice amministrativo.

6. Consiglio di Stato Sez. VI, 17 febbraio 2006, n. 671

Ai fini dell'applicazione dell'ipotesi di esonero dalla V.I.A. (per la costruzione in ambito di zona destinata allo sviluppo industriale di un impianto per la produzione di energia elettrica della potenza 10 MWE, alimentato da combustibili ecologici) bisogna valutare le caratteristiche oggettive dell'impianto, in relazione alla possibilità di avvalersi del regime semplificato per lo smaltimento delle sostanze utilizzate per la produzione di energia, indipendentemente dalla circostanza che a ciò possa provvedervi o meno in via diretta il richiedente il permesso a costruire. Sotto ulteriore profilo, il requisito soggettivo elevato dal Comune a condizione del rilascio del permesso a costruire non viene in rilievo all'interno del procedimento di verifica della compatibilità urbanistica ed edilizia delle opere, ma presuppone il loro compimento, a seguito del quale è possibile formulare la denuncia dell'inizio dell'attività di smaltimento, con iscrizione nell'apposito registro dell'impresa a ciò preposta e la verifica d'ufficio della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. (conferma T.A.R. Puglia, Sez. III[^], n. 996/2005 del 10.03.2005).

7. Consiglio di Stato Sez. V, 28 febbraio 2006, n. 879

E' irrilevante, che il progetto di realizzazione di una discarica sia sottoposto con esito favorevole alla valutazione di impatto ambientale. Tale favorevole valutazione vale solo ad escludere, che il progetto debba essere integrato "con lo studio di impatto paesaggistico per la dimostrazione della utilità e della giustizia dell'allocazione proposta", ma non esclude la esigenza di acquisire il parere della Soprintendenza, necessario nella specie, stante la specificità del vincolo paesaggistico posto dalla normativa a tutela delle aree archeologiche (conferma TAR Puglia, Sezione III, del 13.10.2004, n. 4445).

8. Consiglio di Stato Sez. VI, 12 maggio 2006, n. 2694

Nel contesto della valutazione di impatto ambientale la valutazione effettuata nella fase preliminare non preclude che - in sede di progettazione definitiva - siano approvate le modifiche che risultino più conformi agli interessi pubblici e al concreto stato dei luoghi.

9. Consiglio di Stato Sez. VI, 17 maggio 2006, n. 2851

La valutazione dell'impatto ambientale non costituisce un mero giudizio tecnico, suscettibile, in quanto tale, di verifica sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo (Cons. St. Sez. VI, n. 548/2004); apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi in cui risulti evidente lo sconfinamento dal potere discrezionale riconosciuto all'amministrazione.

10. Consiglio di Stato Sez. V, 27 giugno 2006 n. 4136

Ai fini della sottoposizione alla procedura di VIA, la normativa, è inequivoca nel prendere a riferimento non la concreta e attuale capacità di un impianto di incenerimento, ma la sua capacità progettuale e nominale, definita (art 2. comma 1 lett. b) del DM n. 503/97 e dell'art. 2 comma 1 lett. g) del DM n. 124/00) come "la somma della capacità di incenerimento dei forni che compongono l'impianto quali previste dal costruttore e confermate dal gestore" espressa nella quantità di rifiuti che può essere incenerita in un'ora, come analogamente dispone anche l'art. 4, n. 7 della direttiva CE n. 2000/76

11. Corte Costituzionale .1 dicembre 2006. 20 novembre 2006 sentenza n. 398

La materia "tutela dell'ambiente" ha natura intrinsecamente trasversale, con la conseguenza che, in ordine alla stessa, si manifestano competenze diverse che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale (sent. n. 407 del 2002) e che la competenza esclusiva dello Stato non è incompatibile con interventi specifici del legislatore regionale che si attengano alle proprie competenze (sent. n. 259 del 2004). La trasversalità della materia emerge con particolare evidenza con riguardo alla valutazione ambientale strategica, che abbraccia anche settori di sicura competenza regionale. Ne deriva l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117 della Cost., del capo III della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 11/2005 che, disciplinando la V.A.S., ha circoscritto l'attuazione da essa data alla direttiva 20001/42/CE alle sole materie di propria competenza, impegnandosi parimente a rispettare i principi e i criteri generali della legislazione statale e ad adeguare progressivamente a questi ultimi la propria normativa

12. Corte Costituzionale .1 dicembre 2006. 20 novembre 2006 sentenza n. 398

La disciplina delle informazioni in tema di ambiente non appartiene alla materia «tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ma si inserisce nel vasto ambito della tutela del diritto di accesso del pubblico ai documenti amministrativi. Ciò non vale tuttavia ad escludere la competenza legislativa dello Stato in materia, giacché l'accesso ai documenti amministrativi attiene, di per sé, ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. In questo senso si esprime l'art. 22, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa), che fa salva «la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela». Dalla norma costituzionale e dalla legge statale citate emerge un sistema composito di tutela del diritto all'accesso, che si articola nella necessaria disciplina statale dei livelli essenziali e nella eventuale disciplina regionale o locale di livelli ulteriori. Su questi presupposti, si deve escludere che non spettasse allo Stato dare attuazione alla direttiva comunitaria 2003/4/CE in materia di informazione ambientale, proprio perché sullo Stato incombe il dovere di fissare i livelli essenziali di tutela, validi per l'intero territorio nazionale, anche in questo settore

13. Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 novembre 2006, n. 6832

La valutazione di impatto ambientale riguarda gli aspetti che risultino in grado di incidere sui fattori di rischio individuati dalla normativa di riferimento; essa, una volta effettuata nella fase preliminare, non preclude che, in sede di progettazione definitiva, siano approvate le modifiche senza che per ciò si renda necessario procedere ad una nuova valutazione.

14. Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 novembre 2006, n. 6832

In relazione a quei progetti da assoggettare a procedura di valutazione di impatto ambientale, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di

conservazione, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura di V.I.A., che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati.

2005

15. T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. III, 10 gennaio 2005, n. 20

Ai sensi degli artt.1 e 10 del D.P.R. 12 aprile 1996, le opere indicate nell'allegato al medesimo D.P.R. possono essere escluse dalla procedura di VIA ove non ricadano all'interno di aree protette. Per tali interventi, tuttavia, l'esclusione dal procedimento di VIA non è automatica, essendo subordinata ad una preliminare operazione di screening volta a verificare il progetto, le sue caratteristiche, le potenzialità inquinanti e di disturbo ambientale dell'attività produttiva, nonché la sua ubicazione e la sensibilità naturalistica dei siti circostanti: trattasi di un obbligo procedimentale a cui l'autorità competente non ha il potere di esimersi.

16. Consiglio di Stato, sez. VI, 24 gennaio 2005, n. 127

È illegittima, in quanto viziata di incompetenza, la deliberazione della Giunta provinciale con la quale si dispone, a titolo cautelare, la sospensione dell'attività di cava sul presupposto dell'inosservanza, da parte dell'impresa, delle prescrizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale (V.I.A.). Infatti, una volta adottato il provvedimento in materia di V.I.A., la competenza in ordine all'attività di vigilanza e all'eventuale irrogazione di sanzioni è del dirigente.

17. T.A.R. Veneto, Sez. II - 28 gennaio 2005, n. 384

Ai sensi della L.R. 10 del 1999, le opere di miglioramento fondiario sono assoggettate a V.I.A. solo se la superficie interessata è superiore a 200 ettari.

18. Consiglio di Stato, Sez. VI - 21 marzo 2005, n. 1112

Nell'ambito del procedimento volto all'autorizzazione alla trasformazione in ciclo combinato di una centrale elettrica, per una potenza complessiva di 450 MW, non è causa di illegittimità la mancata presentazione dello studio di impatto al Ministero delle Attività Produttive, in virtù del principio di economicità dell'azione amministrativa, che impedisce di dare ingresso alla tesi dell'invalidazione dell'attività amministrativa ove l'amministrazione interessata, pur se non ritualmente individuata come destinataria in via originaria dell'istanza, sia stata in ogni caso successivamente resa edotta dell'istanza e della relativa documentazione in guisa da potere svolgere in modo compiuto le valutazioni di sua pertinenza. Non ha inoltre valenza invalidante la circostanza, di per sé non indicativa di una insufficienza formale o stanziale, che lo studio di impatto ambientale sia stato redatto senza utilizzare lo schema all'uopo predisposto dal Ministero dell'Ambiente giusta l'articolo 4, comma 4, del D.P.C.M del 27.12.1988.

19. Consiglio di Stato, Sez. VI - 21 marzo 2005, n. 1112

Il termine stabilito dalla normativa al fine della convocazione della conferenza di servizi di cui all'art. 6, c. 2 del D.P.C.M. 27.12.1988 non ha natura perentoria.

20. Consiglio di Stato, Sez. VI - 21 marzo 2005, n. 1112

I componenti della Commissione di VIA che si siano pronunciati in ordine alla non necessità della sottoposizione delle opere a VIA, a seguito del pronunciamento del giudice amministrativo che ne affermi invece la necessità, non sono tenuti ad astenersi nelle fasi successive della procedura, non costituendo tale pronunciamento elemento capace di connotare l'operato dei componenti della commissione di una situazione soggettiva confliggente con il pubblico interesse tale da imporre l'obbligo di astensione dalla riedizione dell'attività amministrativa.

21. Consiglio di Stato, Sez. VI - 21 marzo 2005, n. 1112

La Commissione VIA non costituisce organo collegiale perfetto, difettando degli elementi che, secondo l'orientamento pretorio, ne sono indice: presenza di componenti supplenti e composizione del collegio riflettente professionalità interdisciplinari e complementari fra di loro, con la conseguenza di rendere ciascun componente infungibile rispetto agli altri.

22. Consiglio di Stato, Sez. VI - 21 marzo 2005, n. 1112

In tema di sottoposizione a VIA degli impianti destinati a trattenerne, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume di invaso superiore a 100.00 mc., non è ex se censurabile la scelta amministrativa di inglobare la valutazione del bacino nell'ambito della valutazione dell'impianto rispetto al quale il primo ha portata innegabilmente servente sul versante funzionale.

23. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I - 8 aprile 2005, n.3579

Il riposizionamento della scogliera ed il ripascimento dell'arenile rientrano nel concetto di "lavori di difesa del mare" di cui all'allegato B, n. 7 lett. n del DPR 12.04.96, per i quali, ove localizzati in aree naturali protette, è prevista la Valutazione di Impatto Ambientale. Per "lavori di difesa del mare" devono infatti intendersi le opere finalizzate a contrastare l'erosione ed a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli e lavori simili.

24. T.A.R. Lombardia, Brescia - 11 aprile 2005, n. 304

Il progetto relativo all'installazione di un impianto di eliminazione di rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra, va doverosamente sottoposto alla valutazione di impatto ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86.

25. T.A.R. Emilia Romagna, Parma - 20 aprile 2005, n. 220

La domanda di autorizzazione di un impianto di depurazione e scarico in acque superficiali dei reflui industriali deve essere sottoposta a verifica preliminare (screening di cui alla l.r. 9/99) ai fini della eventuale sottoposizione a V.I.A., anche se le relative opere siano iniziate (a seguito di autorizzazione comunale) anteriormente all'entrata in vigore della l.r. n. 35 del 5 dicembre 2000, qualora l'autorizzazione provinciale allo scarico sia stata richiesta successivamente a tale data. Le competenze riservate al Comune, difatti, attengono alla sola verifica di conformità del manufatto relativamente alla normativa urbanistica ed edilizia, mentre è riservato alla Provincia l'accertamento della compatibilità ambientale e il rispetto della normativa in materia di scarichi in acque superficiali.

26. T.A.R. Veneto, sez. I - 30 maggio 2005, n. 2234

E' illegittima la pronuncia di compatibilità ambientale che non contenga alcun riferimento alle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 6, c. 9 della legge 349/86.

27. T.A.R. Veneto, sez. I - 30 maggio 2005, n. 2234.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, la pronuncia di compatibilità ambientale deve tener conto non del solo tronco autostradale da realizzare, ma all'intero tracciato, quanto meno in riferimento ai dati concernenti le ipotesi di massima.

28. T.A.R. Veneto, sez. I - 30 maggio 2005, n. 2234

L'art. 81, c. 4 del DPR 24.7.77 n. 616, da considerarsi tuttora vigente, richiede una specifica sequenza procedimentale (proposta del Ministro competente per materia - deliberazione del Consiglio dei Ministri - parere della commissione interparlamentare per le questioni regionali) che si conclude con decreto del Presidente della Repubblica. Ne consegue che la procedura seguita per

l'approvazione del tratto autostradale A13, conclusasi con Decreto Ministeriale, va ritenuta illegittima

29. T.A.R. Lazio, Sez. II bis - 5 luglio 2005, n. 5481

Le osservazioni sui progetti di opere soggette a V.I.A., configurandosi come un apporto collaborativo fornito all'Amministrazione da chiunque vi abbia interesse (cfr. art. 6, comma 9, l. n. 349/86), non richiedono, in caso di rigetto, una dettagliata confutazione, essendo sufficiente che dagli atti del procedimento risulti che sono state valutate e una sintetica motivazione della valutazione negativa, che non deve necessariamente investire ogni singola argomentazione del proponente.

30. T.A.R. Lazio, Sez. II bis - 5 luglio 2005, n. 5481

L'art. 7 della L. n. 241/1990, nella parte in cui prevede l'obbligo per l'amministrazione procedente di dare previa comunicazione personale dell'avvio procedimentale al diretto interessato, non si applica alla procedimento di VIA, attesa la specialità della disposizione di cui all'art. 6, co. 3, della l. n. 349/1986

31. T.A.R. Lazio, Sez. II bis - 5 luglio 2005, n. 5481

In tema di V.I.A., il sindacato del giudice amministrativo è circoscritto da limiti particolarmente rigorosi, dal momento che le decisioni degli enti competenti rientrano tra le valutazioni tecniche riservate all'Amministrazione, in quanto titolare di una specifica competenza legata alla tutela di particolari valori costituzionali, come si desume dall'art. 17, secondo comma, della legge n. 241 del 1990, che dispone la non surrogabilità delle valutazioni tecniche spettanti alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini

32. TAR Campania -Napoli- Sezione I, 26 ottobre 2005 n 20692

l'art. 1, co. 8, d.P.R. 12/4/1996 prevede l'esenzione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale per gli interventi disposti a seguito di calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza. Tuttavia l'art. 15, co. 1, della legge n. 306 del 2003 ha poi limitato tale esclusione a singoli interventi disposti in via d'urgenza c'è solo in specifici casi in cui la situazione d'emergenza sia particolarmente urgente al punto da non consentire l'adempimento della normativa vigente in materia d'impatto ambientale per garantire la messa in sicurezza di immobili e persone da situazioni di pericolo immediato non altrimenti eliminabile.

33. Consiglio di Stato, Sez. V, 7 novembre 2005 n. 6201

Dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la VIA, non eseguita in sede di prima autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti, deve necessariamente precedere il primo rinnovo della autorizzazione, successivo alla nuova normativa, (Consiglio di Stato IV Sez. 25 maggio 2004, n. 5715.

2004

34. Consiglio di Stato, sez. V, 5 gennaio 2004, n. 1

La realizzazione dell'opera pubblica in un'area ad alto valore naturalistico ed ecologico dipende dall'esito positivo del procedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA). Con tale procedimento si mira infatti, a stabilire se le modificazioni, che in maniera più o meno penetrante inevitabilmente si verificano nel territorio, possono ritenersi accettabili, e l'accettabilità viene determinata facendo un'attenta comparazione tra la necessità di salvaguardare preminenti valori ambientali e l'interesse pubblico sotteso all'esecuzione dell'opera.

35. T.A.R. Liguria, Genova, Sez. I, 28 gennaio 2004, n. 105

Ai sensi degli artt. 2, 10 e 15 l.r. 38/98, devono essere sottoposti alla procedura di screening, relativa alla verifica sulla necessità della valutazione di impatto ambientale i progetti di cui all'allegato 3, nell'ambito dei quali la lettera 11a) individua le piste permanenti per corse e prove di veicoli a motore: a quest'ultimo riguardo, non pare discutibile l'inquadramento della pista di go kart (veicoli a motore) nell'ambito della voce dell'allegato 3 richiamata. Sono di conseguenza illegittimi i titoli concessori rilasciati in assenza dell'avvio del procedimento di screening e non può attribuirsi effetto sanante alla procedura avviata in seguito, sia per gli effetti lesivi operanti nel periodo intertemporale, sia alla luce dell'art. 15 comma 4 cit

36. Consiglio di Stato, Sez. V, 17 febbraio 2004, n. 609

Un'area ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti, può essere definita come una struttura con funzioni di raccolta dei vari tipi di rifiuto conferiti dai cittadini e non di deposito preliminare, smaltimento o recupero. L'attività di raccolta dei rifiuti si colloca, infatti, in sequenza temporale, anteriormente al trasporto e alle successive fasi di recupero o smaltimento, per le quali soltanto è prescritta la procedura di valutazione di impatto ambientale.

37. T.A.R. VENETO, Venezia, Sez. I - 15 marzo 2004, n. 680

prima dell'indizione della gara per la scelta del concessionario - Artt. 8, 3 e 10 d. Lgs. 190/2002. In materia di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, trova applicazione Il D. Lgs. 190/2002, il quale prevede che, nel procedimento di project financing, il progetto preliminare dell'opera, individuato come progetto del promotore e messo in gara, deve essere sottoposto preventivamente alla valutazione di impatto ambientale e all'approvazione del C.I.P.E. di cui all'art. 8 e agli articoli 3 e 10 da quest'ultimo richiamati, prima della indizione della gara per la scelta del concessionario di cui all'art. 37 quater L. 109/94. L'approvazione del C.I.P.E., nel cui contesto andrà valutata anche la compatibilità ambientale del progetto, non può pertanto essere riservata al progetto preliminare che risulterà aggiudicatario all'esito delle procedure in corso o dalle modifiche derivanti dalle offerte pervenute e del successivo confronto negoziale con quella del promotore approvato. L'art. 8 del D. Lgs. 190/2002 stabilisce, infatti, che la gara di cui all'articolo 37 quater è bandita entro un mese dalla delibera di approvazione del progetto preliminare (del promotore) da parte del CIPE, senza possibili deroghe al riguardo.

38. T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 15 marzo 2004, n. 734

Un progetto per la realizzazione di una cava - preordinata all'estrazione di materiali inerti per l'esecuzione dei lavori di adeguamento di strada statale - è illegittimo (per violazione della direttiva comunitaria n.337/85, della L.349/86, del DPR 12.4.96 e succ.mod., della L.R.Toscana n.79/98 e relativa circolare interpretativa) in assenza di una positiva V.I.A. del Ministero dell'Ambiente, requisito che non può ritenersi soddisfatto in presenza della sola approvazione del Nucleo di valutazione regionale

39. T.A.R. Liguria, Genova, Sez. I, 18 marzo 2004, n. 267

Ai sensi dell'art. 10 della L.R. ligure n. 38 del 1998, "sono sottoposti alla procedura di screening relativa alla verifica sulla necessità della V.I.A. i progetti di cui all'allegato 3". L'allegato citato individua tra le operazioni per le quali è richiesta la procedura di verifica screening sia quella "di estrazione di minerali mediante dragaggio marino o fluviale", sia quella di "opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marini volti a modificare la costa mediante la costruzione, per esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare, esclusa la manutenzione e ricostruzione di tali opere, recupero di terre dal mare". Un'operazione di dragaggio, pertanto, rientra ragionevolmente tra le ipotesi citate in quanto la stessa comporta una estrazione di minerali e comunque determina oggettivamente un recupero di terra dal mare. D'altra parte, lo scopo di tale procedura è quello di sottoporre ad una valutazione preliminare i progetti per la realizzazione di

interventi idonei a dar luogo ad un notevole impatto “ambientale” al fine di prevenire eventuali future sorprese o effetti indesiderati e irreversibili. In sostanza, si vuole impedire che vengano realizzati interventi delicati sotto il profilo ambientale senza una adeguata valutazione delle eventuali conseguenze, anche nel lungo periodo, sul delicato equilibrio ambientale dei luoghi interessati. (Nella specie, il tratto di mare interessato - Golfo dei Poeti - rappresentava un delicato ecosistema sotto il profilo della flora marina e della fauna ittica, e costituiva altresì una riserva internazionale di rilievo nel progetto di creazione di un santuario per i mammiferi marini all'interno del Mediterraneo.)

40. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III ter, 26 marzo 2004, n. 2886

Il provvedimento di trasferimento operativo di rotte aeree su di un aeroporto già esistente non richiede una nuova valutazione di impatto ambientale ai sensi della direttiva comunitaria del 27 giugno 1985 n. 85/337. Ciò in quanto l'art. 1, primo comma, delimita l'ambito oggettivo della direttiva con riferimento “alla valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale importante”. Il secondo comma specifica poi che per "progetto" si intende “la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere”. La UE, inoltre, solamente con la Dir. 26-3-2002 n. 2002/30 ha introdotto “Norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità”. Tale normativa, all'art. 5, secondo comma dispone che “Quando i progetti aeroportuali sono soggetti ad una valutazione di impatto ambientale ai sensi della direttiva 85/337/CEE la valutazione effettuata in conformità di detta direttiva è considerata rispondente ai requisiti prescritti dal paragrafo 1, a condizione che tale valutazione abbia tenuto conto per quanto possibile delle informazioni specificate all'allegato II alla presente direttiva”. In sostanza, a partire dal 28 settembre 2003, la valutazione di impatto ambientale effettuata in sede di approvazione del progetto, ai sensi della direttiva 85/337/CEE resta valida anche ai sensi della direttiva n. 2002/30 sul contenimento del rumore, la quale peraltro non fa alcun cenno a tale necessità. La VIA era pertanto indispensabile “all'atto dello sviluppo e della realizzazione di progetti” delle opere che concernevano il potenziamento di Malpensa ma non poteva condizionare il trasferimento dei voli successivo alla realizzazione dell'hub.

41. Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 maggio 2004, n. 3116

Non è condivisibile la tesi secondo la quale la V.I.A. sarebbe prescritta solo per interventi che vengano ad incidere per la prima volta sul territorio, dovendosi invece, in base al diritto positivo applicabile, tenere conto anche degli esiti derivanti sul piano complessivo o finale da successive addizioni alle infrastrutture già realizzate. Le ineludibili esigenze di salvaguardia del bene ambientale postulano una valutazione parametrata (come potrebbe dirsi mutuando termini civilistici) non già sui mezzi ma sul risultato e dunque coerentemente ricollegano l'operatività delle misure di tutela preventiva non alla entità (atomisticamente valutata) del singolo intervento, ma al complesso strutturalmente individuato che deriva dalla sovrapposizione di quello alle preesistenze. Pertanto, deve dunque concludersi che il provvedimento impugnato è effettivamente viziato a causa della omessa previa sottoposizione del progetto definitivo alla verifica - prodromica ad eventuale V.I.A. - prescritta dall'art. 3 del D.P.G.P.22.11.1989.

42. T.A.R. Lazio Roma Sez. I, 31 maggio 2004, n. 5118

Non può rilevare come prova della sussistenza dei vizi di incompletezza e insufficienza degli studi compiuti in materia di valutazione di impatto ambientale dall'ente proponente, né può essere assunta come indice di tale lacuna la presenza di prescrizioni e condizioni, ed infine non può desumersi da ciò l'inidoneità del progetto originario a ricevere una valutazione sufficiente.

43. T.A.R. Veneto, Sez. II, 13 luglio 2004, n. 2313

E' sorretta da motivazione esauriente e non illogica la valutazione estetica negativa circa l'impatto di un traliccio sul paesaggio collinare e lacuale protetto dal vincolo paesaggistico che protegge un valore primario dell'ordinamento

44. Corte Costituzionale, 22 luglio 2004, sentenza n. 259

Nel settore della tutela dell'ambiente, la competenza esclusiva dello Stato non è incompatibile con interventi specifici del legislatore regionale che si attengano alle proprie competenze; la L.R. Toscana 4 aprile 2003, n. 19 – che attribuisce alle Province la competenza al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 35, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, relative a a) attività di immersione in mare da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti contigui di materiali specificamente individuati, b) attività di immersione dei medesimi materiali in vasche di colmata, vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, c) interventi di ripascimento della fascia costiera, d) movimentazione di fondali marini connessa alla posa in mare di cavi e condotte non avente carattere internazionale –, per le parti sub b) e c) è sostanzialmente riproduttiva dell'art. 21, L. 31 luglio 2002, n. 179, per la parte sub a) è meramente esplicativa delle attività affidate alle Regioni dalla medesima disposizione statale, e per la parte sub d) si conforma alla devoluzione, ad opera dell'art. 35, comma 5, D.Lgs. n. 152 del 1999, alle Regioni delle autorizzazioni prescritte. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., della precitata legge regionale, poiché la competenza a rilasciare le autorizzazioni per lo svolgimento delle attività ivi previste spetta alla Regione, la quale può quindi delegarla – in coerenza con il principio di sussidiarietà – alle Province.

45. T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III ter - 2 agosto 2004, n. 7573

L'obbligo di sottoposizione a VIA, secondo la direttiva n. 85/337/CEE del 27/6/85 e l'art. 6 della L. 349/86, riguarda soltanto i progetti pubblici e privati che possano avere un impatto ambientale importante, per progetto dovendosi intendere la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere: ne consegue che il trasferimento operativo di rotte aeree su un aeroporto già esistente non richiede sottoposizione a VIA

46. Consiglio di Stato Sez. IV 31 agosto 2004 n.5715

La questione di diritto posta alla Sezione, è se il rinnovo dell'autorizzazione, abbisogni della previa valutazione di impatto ambientale. E' noto che, ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il previo esperimento della valutazione di impatto ambientale è previsto nel caso di autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e nel caso di varianti sostanziali in corso di esercizio (commi 1 e 8 dell'articolo 27). L'autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 28, può essere richiesta e rilasciata anche contestualmente all'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto.

Da tale quadro normativo l'appellante fa discendere che la previetà della procedura v.i.a. è richiesta solo in caso di nuova realizzazione dell'impianto o di variante sostanziale e non anche in caso di mero rinnovo della precedente autorizzazione di esercizio.

Tale assunto –se può essere condiviso in relazione ad autorizzazioni rilasciate nel regime del decreto legislativo in questione- non può trovare applicazione nel caso, come quello di specie, in cui l'originaria autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e la conseguente autorizzazione all'esercizio risultino rilasciate anteriormente all'entrata in vigore della normativa nazionale in esame, di recepimento della disciplina comunitaria.

Se, infatti, è razionale sottrarre alla previetà della procedura v.i.a. quei rinnovi di autorizzazione all'esercizio relativi a impianti autorizzati sulla base di una previa valutazione di impatto ambientale, non altrettanto può dirsi per il rinnovo di autorizzazioni la cui compatibilità ambientale, in sede di realizzazione dell'impianto e di autorizzazione all'esercizio degli stessi, non sia stata previamente accertata; in questi casi, infatti, occorre necessariamente individuare un momento in

cui, entrata in vigore la disciplina di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997, si proceda per una prima volta all'assoggettamento alla v.i.a. dell'attività di smaltimento dei rifiuti. In altri termini, quella verifica dell'impatto ambientale non effettuata in sede di prima autorizzazione deve necessariamente precedere il rinnovo della prima autorizzazione successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo, potendo trovare piena applicazione il regime ivi previsto solo per le successive autorizzazioni, sul presupposto che sia intervenuta una prima verifica di impatto ambientale ai sensi del decreto medesimo.

47. Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 settembre 2004, n. 6255

In vigore del decreto legge n. 115 del 1997, come convertito nella legge n. 189 del 1997, "nell'installazione e nell'uso delle infrastrutture le imprese devono garantire la compatibilità delle infrastrutture stesse con le norme vigenti relative ai rischi sanitari per la popolazione, in particolare in merito ai campi elettromagnetici da essi generati", e "la installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale". Detta prescrizione non assumeva valore meramente programmatico, ma imponeva, in via immediatamente precettiva, l'obbligo di espletamento della V.I.A. anche in assenza di specifica normativa regionale, da effettuare prima del rilascio del titolo edilizio, quale suo presupposto di legittimità. La funzione del parere regionale sull'impatto ambientale non è infatti quella di rendere efficace un titolo edilizio emesso in, bensì quella di valutare ex ante le specifiche caratteristiche del progetto di impianto e del sito individuato dal richiedente.

48. CONSIGLIO DI STATO, Sez., VI - 24 settembre 2004, n. 6255

L'art. 2 bis del decreto legge n. 115 del 1997, come convertito nella legge n. 189 del 1997, ha previsto, nei primi due commi, che "nell'installazione e nell'uso delle infrastrutture le imprese devono garantire la compatibilità delle infrastrutture stesse con le norme vigenti relative ai rischi sanitari per la popolazione, in particolare in merito ai campi elettromagnetici da essi generati", e che "la installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale". Detta prescrizione non assume valore meramente programmatico, ma impone, in via immediatamente precettiva, l'obbligo di espletamento della V.I.A. anche in assenza di specifica normativa regionale.

49. Consiglio di Stato, Sez. V, 27 settembre 2004, n. 6301

In tema di rifiuti, l'art. 2 della l. reg. Abruzzo 30 agosto 1996, n. 73, con il rinvio all'art. 4 della precedente legge regionale 22 novembre 1993, n. 65, dispone che, anche in ipotesi di "autorizzazione di rinnovo", si deve far luogo alla valutazione di impatto ambientale per le discariche di tipo 2B e 2C previste, nel richiamato art. 4. Inoltre, la l. reg. 10 marzo 1998, n. 15, all'art. 10, comma 2, riconduce sotto la medesima disciplina procedimentale sia le domande di autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti, sia le domande di "rinnovo o proroga delle stesse", sicché non se ne possono trarre argomenti per disattendere la tesi della inapplicabilità della V.I.A.. Nella specie, la Giunta ha esattamente concluso nel senso dell'applicabilità dell'art. 2 della l. reg. 73/96, sulla esigenza della V.I.A..

50. T.A.R. Liguria, Sez. I, 11 novembre 2004, n. 1538

Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a V.I.A. è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale, nel Bollettino Regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. I termini per le impugnazioni in sede giurisdizionale decorrono dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

51. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 20 maggio 2003, n. 5877

Le opere stradali di grande scorrimento sono obbligatoriamente assoggettate alla procedura di valutazione di impatto ambientale, sono, invece, esclusi i semplici interventi viari (salvo rientrano in aree naturali protette), quali le iniziative finalizzate a collegare tra loro due strade statali

52. T.A.R. Marche, 8 luglio 2003, n. 886

I requisiti necessari all'avvio della seconda fase istruttoria, propedeutica alla dichiarazione della Regione circa la compatibilità paesistico-ambientale dell'intervento e dell'autorizzazione paesistica, in virtù di quanto disposto dall'art. 25 comma 8 della L.R. n. 71 del 1997, consistono nel parere favorevole rispetto al progetto da parte del Comune e nel valore di incidenza ambientale (Attività Estrattiva Valutazione Impatto Ambientale) inferiore almeno a zero, del progetto stesso.

53. T.A.R. Liguria, Sez. I, 18 Settembre 2003, n. 1028

Non ha natura perentoria, ma acceleratoria, il termine, previsto dall'art. 13, ultimo comma, L.R. 30 dicembre 1998 n. 38, concesso alla Giunta regionale per procedere alla valutazione d'impatto ambientale relativa a richiesta di autorizzazione alla coltivazione di cava.

54. T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. II, 30 settembre 2003, n. 5222

Ai fini della realizzazione di un elettrodotto di alta tensione interferente con un sito di importanza comunitaria (direttiva 92/43 C.E.E., del 21 maggio 1992: conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche), non è richiesto uno specifico procedimento di valutazione di incidenza (art. 6, comma 3° della direttiva CEE n. 92/43 - articolo trasposto nell'ordinamento italiano con D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357) allorché sia già prevista la procedura di valutazione di impatto ambientale (artt. 5, comma 3 della L. reg. 3 novembre 1998 n. 79 e 15 della L. reg. 6 aprile 2000 n. 56), che in quanto strumento tipicamente finalizzato ad un giudizio di ammissibilità sugli effetti diretti ed indiretti che una determinata opera avrà sull'ambiente, costituisce anche il momento precipuo di valutazione delle interazioni della suddetta opera all'interno di un S.I.C.. La protezione e conservazione delle risorse naturali, è, difatti, uno degli elementi della valutazione di impatto ambientale, che è preordinata a verificare "l'insieme degli effetti diretti ed indiretti, positivi e negativi, a breve ed a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, indotti sull'ambiente" (art. 3, comma 1° della L. reg. 79/98) e di cui costituisce elemento essenziale la "tutela della diversità biologica" nonché "la descrizione delle componenti soggette ad impatto ambientale con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna, alla vegetazione", ragion per cui le funzioni della V.I.A. comprendono ed esauriscono ogni altra funzione prevista dalla valutazione di incidenza. Non vi è alcun contrasto tra le finalità della direttiva CEE n. 92/43 e l'art. 5, c. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di recepimento. La valutazione di incidenza, secondo l'art. 6 della direttiva Habitat consiste in una opportuna valutazione degli effetti che un opera ha su un sito "tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo". Ciò che il diritto comunitario impone agli stati membri è di prevedere nei propri ordinamenti non tanto l'applicazione di un particolare procedimento in relazione alla valutazione di incidenza, ma che questa venga effettuata con un determinato contenuto. Riguardando, quindi, la prescrizione della direttiva il contenuto e non la forma della valutazione, tale valutazione può ben essere effettuata nell'ambito di un procedimento valutativo quale è quello di V.I.A.. -.

55. Corte Costituzionale, 1 ottobre 2003, n. 303

La Corte Cost. dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella parte in cui, per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, non prevede che la commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) sia integrata da componenti designati dalle Regioni o Province autonome interessate.

56. Corte Costituzionale, 7 Ottobre 2003, n. 307

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, 12, comma 1, 13 e 16 della L.R. 14 giugno 2002 n. 9, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. e) e s) e terzo comma, Cost. e in relazione alla L. 22 febbraio 2001 n. 36. La legge n. 36 del 2001, che si applica a tutti gli impianti che possono comportare l'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz e, in particolare, sia agli elettrodotti, sia agli impianti radioelettrici (art. 2, comma 1), stabilisce distintamente le funzioni spettanti allo Stato (artt. 4 e 5) e le competenze delle Regioni e degli Enti locali (art. 8) e disciplina specificamente i piani di risanamento (art. 9), i controlli (art. 14), le sanzioni (art. 15) e il regime transitorio applicabile in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulle soglie di esposizione per la popolazione, previsto dall'art. 4, comma 2 (art. 16: cfr. oggi D.P.C.M. 8 luglio 2003). La logica della legge è quella di affidare allo Stato la fissazione delle "soglie" di esposizione e alle Regioni la disciplina dell'uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti, cioè le ulteriori misure e prescrizioni dirette a ridurre il più possibile l'impatto negativo degli impianti sul territorio. Nella specie, la fissazione a livello nazionale dei valori-soglia, non derogabili dalle Regioni nemmeno in senso più restrittivo, rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l'impatto delle emissioni elettromagnetiche e di realizzare impianti necessari al Paese, nella logica per cui la competenza delle Regioni in materia di trasporto dell'energia e di ordinamento della comunicazione è di tipo concorrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Per quanto concerne, invece, le discipline localizzative e territoriali riprende pieno vigore l'autonoma capacità delle Regioni e degli Enti locali di regolare l'uso del proprio territorio, nel rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e in modo da non impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli stessi. L'art. 2, L.R. n. 9 del 2002, sotto la rubrica "Principio di giustificazione", stabilisce che nella pianificazione della localizzazione di nuovi impianti e in sede di rilascio delle autorizzazioni i gestori e i concessionari (salvo che per gli "impianti di competenza del Piano di assegnazione delle frequenze, di cui alla L. 31 luglio 1997 n. 249") sono "tenuti a dimostrare le ragioni obiettive della indispensabilità degli impianti stessi ai fini dell'operatività del servizio". In verità richiedere una condizione ulteriore di tenore generico, come la dimostrazione della "indispensabilità" dell'impianto ai fini della operatività del servizio, significa attribuire all'amministrazione autorizzante un largo e indeterminato potere discrezionale, che può finire per configurarsi come arbitrio. Il che non toglie, naturalmente, che il rilascio delle autorizzazioni debba rispondere anche a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi, trattandosi comunque di impianti che gravano con un impatto negativo sull'ambiente in termini di emissioni oltre che in termini di "consumo" o alterazione di risorse territoriali e ambientali. L'art. 12, comma 1 della legge umbra dispone la sottoposizione degli impianti di telefonia mobile alla procedura di verifica prevista dall'art. 4, L.R. 9 aprile 1998 n. 11 - attraverso cui la Giunta regionale dichiara la necessità di sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ovvero la esclusione dello stesso da tale procedura dettando eventuali prescrizioni - ovvero alla procedura di valutazione di impatto ambientale, disciplinata dall'art. 5 della stessa L.R. n. 11 del 1998, nei casi previsti dal regolamento regionale. In tal modo, viene violata la normativa statale e comunitaria in materia di valutazione d'impatto ambientale, rimettendosi alla Giunta, senza indicazione alcuna di criteri, la determinazione dei casi in cui è imposta tale valutazione; e anche fuori di tali casi prevede che sia la Giunta, nell'ambito della procedura cosiddetta di "verifica", a stabilire se il progetto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione. In definitiva, la legge attribuisce alla Giunta la possibilità di imporre discrezionalmente, senza base in criteri legislativi ragionevolmente delimitati e dunque in violazione del principio di legalità sostanziale, una procedura - come quella di valutazione di impatto ambientale - che può tradursi in un ostacolo effettivo alla realizzazione di reti e impianti di interesse nazionale. Per questa ragione la disposizione impugnata è costituzionalmente illegittima.

57. Consiglio di Stato, Sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6759

E' necessario sottoporre le varianti del progetto originario di discarica ad una nuova valutazione di impatto ambientale in riferimento alle possibili, nuove o diverse, ripercussioni negative sull'ambiente. Non appare sufficiente sottoporre le varianti dell'originario progetto di discarica alla semplice rivalutazione della compatibilità ambientale delle modificazioni apportate all'originario progetto e neanche risulta soddisfacente la formale rinnovazione dell'intero procedimento istruttorio riguardante il progetto. Né pare decisivo il rilievo dell'asserito carattere "migliorativo" della variante, trattandosi di un profilo valutabile solo in sede di nuova valutazione dell'impatto ambientale, in concorso con tutti i diversi elementi dell'intervento progettato. Infine, il passaggio dal conferimento del rifiuto tale e quale al rifiuto pretrattato, imposto dalla nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 22/1997, rende necessario un ulteriore apprezzamento delle conseguenze ambientali dell'attività esercitata.

58. Consiglio di Stato, Sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6759

Sussiste l'obbligo di effettuare una nuova VIA sulle varianti dell'originario progetto di discarica, quando in concreto, indipendentemente dal possibile carattere migliorativo delle varianti proposte, non pare seriamente dubitabile che l'opera profondamente ridefinita nei suoi caratteri essenziali, presenti una effettiva potenzialità ad incidere sull'ambiente. (Nella fattispecie erano previste l'inserimento di una strada comunale e il trattamento dei rifiuti in altro luogo, prima del loro smaltimento in discarica). In questi casi si rende necessaria una nuova valutazione di impatto ambientale, diretta a verificare concretamente i riflessi dell'aggiornato progetto sull'assetto complessivo del territorio comunale interessato

59. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 dicembre 2003, n. 8234

La rilevanza nazionale o regionale dell'opera agli effetti della individuazione di competenza alla verifica di impatto ambientale va stabilita unicamente in ragione della dimensione geografica e dell'incidenza dell'intervento sulle componenti del territorio. (VI, 13 maggio 2002 n. 2572). Le associazioni ambientaliste, riconosciute con decreto del Ministro dell'ambiente, sono legittimate a far valere in giudizio la lesione dell'interesse "diffuso" in materia ambientale ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986. La giurisprudenza ha chiarito che tale legittimazione trova la sua fonte, e, al tempo stesso, il suo limite, nella norma richiamata, nel senso che la titolarità dell'interesse assume valenza di posizione legittimante nella misura in cui l'interesse di riferimento abbia una qualificazione normativa positiva ad opera dell'ordinamento (IV, 28 febbraio 1992, n. 223; V, 10 marzo 1998, n. 278). Indipendentemente dalla concezione giuridicamente rilevante di "ambiente" che si accolga (per una prospettiva differenziata, vedi le decisioni 11 luglio 2001 n. 3878 e 9 ottobre 2002 n. 5365), occorre in ogni caso che il provvedimento che si intenda impugnare leda in modo diretto e immediato l'interesse all'ambiente. Occorre, inoltre, che il vizio dedotto, consenta, se accolto e in sede di esecuzione del giudicato, un'utilità al ricorrente direttamente rapportata alla sua posizione legittimante, cioè un'utilità che sia in correlazione con l'interesse all'ambiente di cui l'associazione ricorrente è portatrice.

2002

60. Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2002, n. 34

La procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di costruzione di un tratto autostradale ha ad oggetto esclusivamente i profili di conformità ambientale e non anche quelli attinenti alla conformità urbanistica dell'opera progettata.

61. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 29 Gennaio 2002, n. 139

Poiché l'art. 91 della L.R. 3 maggio 2001 n. 6, in relazione alla valutazione di impatto ambientale, ha fatto espresso riferimento al D.P.R. 12 aprile 1996, tale procedura non è richiesta per le stazioni

radio-base per telefonia mobile, in quanto il D.P.R. citato la richiede per infrastrutture in grado di apportare rilevanti modificazioni all'ambiente.

62. Consiglio di Stato - Sez. VI, del 29 gennaio 2002, n. 491

“Il fatto che la L. R. 3 novembre 1998 n. 78 e la L. R. 3 novembre 1998 n. 79 prevedono la possibilità e le modalità di partecipazione ai procedimenti di rilascio di autorizzazione all'esercizio di una cava e di valutazione dell'impatto ambientale, non implica che il procedimento sia invalidato per il fatto che, acquisite le osservazioni dei partecipanti al procedimento, non siano stati computati, in modo analitico, i singoli punti oggetto di contraddittorio”.

63. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 23 febbraio 2002, n. 38

Poiché la valutazione di impatto ambientale riguarda proposte di pianificazione e programmazione della Regione, aventi per oggetto materie di rilevanza ambientale, o progetti di opere, in grado di incidere sensibilmente sull'ambiente, va escluso che l'approvazione di un piano attuativo di iniziativa privata (equiparabile ad una lottizzazione) sia condizionata al preventivo favorevole esperimento di una procedura di Via.

64. T.A.R. Lazio, Latina, 22 marzo 2002, n. 341

La valutazione di impatto ambientale non può essere effettuata in via generale, mediante un regolamento, con riferimento astratto ad alcune zone urbanistiche, poichè essa necessita di una varietà di informazioni specifiche, relative, ad esempio, al tipo di impianto da installare, alle caratteristiche del territorio interessato all'impianto, agli effetti che possono produrre l'impianto e il suo funzionamento su quel determinato territorio, che richiedono di essere considerate di volta in volta

65. Consiglio di Stato, sez. VI, 13 maggio 2002 n. 2572

La rilevanza nazionale o regionale dell'opera agli effetti della individuazione di competenza alla verifica di impatto ambientale va stabilita unicamente in ragione della dimensione geografica e dell'incidenza dell'intervento sulle componenti del territorio.

66. Consiglio Stato, sez. VI, 17 maggio 2002, n. 2696

La conferenze regionali per la valutazione di impatto ambientale rappresentano atti infraprocedimentali non impugnabili autonomamente in quanto non immediatamente lesivi; atto impugnabile è invece quello adottato dalla Conferenza di servizi che - ai sensi dell'art. 31 comma 4 d.P.R. n. 383 del 1994 - sostituisce le autorizzazioni, approvazioni e nullaosta previsti dalle leggi statali e regionali, ed ha valore di approvazione di variante urbanistica

67. Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 giugno 2002, n. 2329

L'art. 2-bis della legge 1° luglio 1997, n. 189, nel prevedere che "la installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale", introduce una previsione normativa non programmatica, ma immediatamente applicabile, intesa ad imporre per l'installazione di stazioni radio base procedure, pur non rituali, di VIA, anche in assenza di specifica normativa regionale (Cons. Stato, VI. ord., n. 6637 del 14 dicembre 2001 e ord. n. 5943 del 6 novembre 2001).

68. Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 giugno 2002, n. 2329

Le "opportune procedure di VIA", riferite dall'art. 2 bis legge 189/1997, consistono in procedure semplificate, con cui viene valutato il complessivo impatto ambientale dell'intervento e non il semplice rispetto dei limiti di esposizione di cui al D.M. 10 settembre 1998, n. 381. In assenza della normativa regionale, dette procedure possono anche essere individuate in via amministrativa. (Nella specie è stato prescritta, con deliberazione della Giunta comunale di Roma, ai fini del rilascio dei

provvedimenti autorizzatori per l'installazione di impianti di telefonia mobile, la preventiva acquisizione del parere dell'ISPESL, il quale, in esecuzione dell'accordo procedimentale dd. 11 dicembre 1998, deve verificare il rispetto degli obiettivi di qualità e delle linee guida, formulate in sede di Conferenza Network italiani - ISPESL, i cui contenuti attengono alla minimizzazione dell'impatto degli impianti in questione e sono ispirati ad esigenze di miglioramento della qualità della vita, tipiche delle valutazioni e delle finalità della VIA di cui al D.P.R. 12 aprile 1996).

69. Consiglio Stato, sez. V, 11 luglio 2002, n. 3926.

Con DPCM 3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1999 ed entrato in vigore lo stesso giorno per la specifica disposizione dell'art. 6 del medesimo DPCM, è stato modificato l'allegato A al DPR 12 aprile 1996, lett. i) ricomprendendo gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato B ed all'allegato C lettere da R1 ad R9 del DPR 22/97 tra quelli da sottoporre a procedura di VIA obbligatoria da parte delle Regioni e con esclusione degli impianti sottoposti a procedure di autorizzazione semplificate .A) Appare utile, prima di esaminare gli aspetti giuridici della questione sottoposta al Collegio, precisare in punto di fatto che risulta dagli atti di causa che l'impianto in questione consta essenzialmente di un nuovo impianto di messa in riserva dei rifiuti pericolosi da utilizzare come combustibile non convenzionale, degli elementi di collegamento con il forno rotante della cemeniera (un sistema di pompe, tubi e filtri) e delle modifiche necessarie per consentire il corretto deflusso dei gas e vapori di combustione risultanti dai due tipi di combustibili utilizzati: polverino di carbone per una percentuale non inferiore all'ottanta per cento e CSF- combustibile fluido sostitutivo- nella percentuale non superiore al venti per cento e con una media del quindici per cento. Viene impiegato olio combustibile pesante solo per l'avvio del forno di cui trattasi. Risulta, inoltre, che sono rispettati sia il livello delle emissioni già autorizzato per la cemeniera che la qualità dei combustibili impiegati imposta dalle norme di settore con riguardo in particolare alla combustione dei rifiuti pericolosi. Detti livelli sono previsti, rispettivamente, dal DPR 203/1988 e dai DPCM 2 ottobre 1995 e 16 gennaio 1995. E' anche significativo, per una corretta visione delle tematiche ambientali, considerare che la cemeniera insiste nell'area del Comune di Ternate, è funzionante con i combustibili tradizionali suindicati e che l'impianto di messa in riserva dei rifiuti è accessivo e complementare rispetto alla cemeniera. Non è dubbio, comunque che l'insieme delle modifiche debba essere considerato unitariamente ai fini dell'autorizzazione posto che si tratta di una significativa operazione di recupero di rifiuti pericolosi che, pur promossa a livello comunitario e nazionale per i benefici che determina in relazione alla consistente riduzione della massa complessiva dei rifiuti pericolosi da smaltire -si tratta di rifiuti non conferibili in discarica se allo stato fluido e, quindi, eliminabili solo con trattamenti chimici o con l'incenerimento- comporta importanti effetti sia per quel che riguarda le emissioni degli impianti che bruciano sostanze pericolose che per le aree limitrofe in seguito alla ricaduta inevitabile di una parte degli inquinanti al suolo. Ciò posto, l'impianto di cui trattasi rientra tra quelli definiti nelle tipologie R1" utilizzazione come combustibile o come altro mezzo per produrre energia", R2 " rigenerazione /recupero dei solventi " R3 "riciclo / recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)".B) E' ora possibile verificare la portata del DPCM 3 settembre 1999 che ha modificato la disposizione del DPR 12 aprile 1996 che prevedeva l'obbligo di VIA - evidentemente per quel che qui interessa vale a dire per gli impianti di gestione dei rifiuti - solo per " gli impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti con capacità superiore a 100t. giorno" nonché per altri impianti individuati nelle lettere l),m),n) ed o) che qui non rilevano. E' da ricordare, per completezza, che in base all'art. 57 del DPR 22/97 rimangono sottoposti alla procedura di VIA di competenza statale, a tenore dell'art. 1, lett.i) del DPCM 377/19988, gli impianti "di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra". Appare decisivo, pertanto, l'accertamento della applicabilità nel caso di specie delle norme del DPCM 3 settembre 1999.

70. Corte Costituzionale, 26 luglio 2002, n. 407

Non è fondata la q.l.c. degli art. 3 comma 1, 4 comma 2, 5 commi 1 e 2, l. reg. Lombardia 23 novembre 2001 n. 19, concernente norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti, sollevata, in riferimento all'art. 117, comma 2, lettere h) e s), cost., in quanto la disciplina censurata è riconducibile alla tutela dell'ambiente, di cui alla lett. s) dell'art. 117, comma 2, cost., la quale si configura come una competenza statale non rigorosamente circoscritta e delimitata, ma connessa e intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze regionali concorrenti, quali, nella specie - come emerge dalla direttiva 96/82/Ce e dal d.lg. di recepimento 17 agosto 1999 n. 334, che disciplinano il settore di tali attività - la tutela della salute, la protezione civile e la tutela e sicurezza del lavoro. Nell'ambito di dette competenze concorrenti, risultano legittimi gli interventi posti in essere dalla regione stessa, nel rispetto ovviamente dei principi fondamentali della legislazione statale in materia ed altresì l'adozione, con riguardo alle imprese a rischio di incidente rilevante, di una disciplina maggiormente rigorosa rispetto ai limiti fissati dal legislatore statale, poichè diretta ad assicurare, in conformità al disposto degli art. 72 del d.lg. 31 marzo 1998 n. 112 e 18 del d.lg. n. 334 del 1999, un più elevato livello di garanzie per la popolazione ed il territorio interessati.

71. T.A.R., Puglia, Bari, Sez. II, 21 Ottobre 2002, n. 4643

La realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica, alimentato da combustibile prodotto da rifiuti, è soggetta alla procedura di valutazione di impatto ambientale, disciplinata dalla L.R. 12 aprile 2001 n. 11. Ciò in quanto il D.Lgs. n. 22 del 1997 comprende espressamente l'utilizzazione del combustibile da rifiuti nell'ambito dell'attività di recupero dei rifiuti stessi e perché il trattamento volto ad eliminare dai rifiuti urbani le sostanze pericolose per la combustione, sì da garantire un adeguato potere calorico, non esaurisce il ciclo della gestione dei rifiuti stessi, integrandone solo una prima fase, cui consegue quella del recupero energetico, da effettuare mediante l'utilizzazione del combustibile prodotto all'esito del precedente trattamento.

72. T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 25 ottobre 2002, n. 540

È illegittimo il decreto (nella specie, del Capo Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di autorizzazione alla realizzazione delle opere previste dalla l. 29 novembre 1990 n. 366, "limitatamente alla sola galleria di servizio di accesso ai laboratori dell'INFIN"), che ponga a fondamento le risultanze di uno studio di compatibilità ambientale effettuato in risalente periodo temporale senza considerare le variazioni progettuali intervenute e senza valutare, inoltre, le altre problematiche (ad es. possibile inquinamento delle acque, rischio sismico, ecc.) desumibili, peraltro, da un recente parere di qualificato organo tecnico chiaramente indicativo della necessità di procedere alla rielaborazione dell'originario progetto.

È da escludere l'impugnabilità del parere reso da un organo consultivo (nella specie, il Consiglio Superiore dei Lavori pubblici), in ordine ad un progetto, in quanto riveste carattere preparatorio ossia privo di autonomia funzionale non essendo direttamente operativo sull'effetto previsto dalle norme, effetto che consegue soltanto dall'atto finale.

73. T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, del 26 Novembre 2002, n. 712

Nell'approvazione di un progetto per la realizzazione di un impianto di smaltimento rifiuti di tipo 2B deve applicarsi il D.P.R. 12 aprile 1996, ai sensi dell'art. 4, L.R. 22 novembre 1993 n. 65, come modificato dall'art. 1, L.R. 7 aprile 1994 n. 17, con conseguente attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.).

74. T.A.R. Lazio, sez. II, 2 dicembre 2002, n. 11019

Ai sensi dell'art. 10 comma 3 D.P.R. 12 aprile 1996, la Giunta regionale del Lazio ha disposto - con deliberazione 30 marzo 1999 n. 1838 - che non devono essere sottoposti alla valutazione di impatto

ambientale i parcheggi interrati per una profondità massima di due piani con meno di 600 stalli per autovettura.

75. T.A.R. Lazio, Latina, 16 dicembre 2002, n. 1456

Ove il progetto di ampliamento di un porto turistico comporti la necessità di effettuare, sia pur in un secondo momento, anche opere a terra che vadano ad interessare una zona protetta, l'approvazione del progetto deve essere preceduta dalla conferenza di servizi prevista dagli art. 5 e 6, d.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509, alla quale deve necessariamente partecipare, ai fini del rilascio del necessario nulla osta, l'Ente posto a tutela della zona protetta (nella specie l'Ente Parco nazionale del Circeo). Ove il progetto di ampliamento di un porto turistico comporti la necessità di effettuare, sia pur in un secondo momento, anche opere a terra che vadano ad interessare una zona protetta (nella specie, il Parco nazionale del Circeo), lo stesso deve essere obbligatoriamente sottoposto a valutazione d'impatto ambientale, come previsto dall'art. 1, comma 4, d.P.R. 12 aprile 1996 (Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale). La valutazione d'impatto ambientale, prevista dall'art. 1, comma 4, d.P.R. 12 aprile 1996 (Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale), deve essere necessariamente acquisita prima della deliberazione con cui la conferenza di servizi approvi il progetto definitivo.

2001

76. T.R.G.A. Sede di Bolzano, 7 Febbraio 2001, n. 33

Sono illegittimi - per violazione dell'art. 4 delle disposizioni sulla legge in generale - i regolamenti approvati con D.P.G.P. 5 agosto 1994 n. 40 e con D.P.G.P. 16 marzo 1995 n. 13, recanti norme per l'esecuzione della L.P. 7 luglio 1992 n. 27, emanata in attuazione della direttiva CEE 27 giugno 1985 n. 537: ciò in quanto, con la previsione di una procedura semplificata di valutazione d'impatto ambientale (VIA) da applicare a tutte le attività, opere ed a tutti i progetti esecutivi soggetti a VIA ai sensi della L.P. n. 27 del 1992, detti regolamenti esorbiterebbero dai limiti prefissati dal legislatore apportando, in effetti, una modifica alla stessa legge, nel senso che le disposizioni riguardanti la VIA ordinaria, contenute nel capo secondo della legge, non avrebbero più alcun senso e sarebbero, addirittura, prive di oggetto. In sostanza, le norme regolamentari non possono prevedere una procedura semplificata quando la legge sottopone gli stessi progetti ad una procedura ordinaria.

77. Cassazione civile, Sezioni Unite, 23 febbraio 2001, n. 71.

Prima d'essere approvati, i progetti sono comunicati al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali ed ambientali ed alla Regione interessata per territorio ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente (art. 6.3. legge); si intendono per progetti delle opere, i progetti di massima delle opere stesse, quali si presentano prima d'essere inoltrati per i pareri, le autorizzazioni, i nulla - osta e gli altri atti previsti dalla normativa vigente e, comunque, prima dell'aggiudicazione dei relativi lavori (art. 2.1. reg.). Quanto alle dighe ed agli impianti simili, si intendono per progetti, i progetti di massima allegati alla domanda di concessione di derivazione d'acqua - così come previsto all'art. 9 del R.D. 14 agosto 1920, n. 1285, al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1175 ed all'art. 1 del D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1363. Questi progetti di massima debbono essere inoltrati prima della concessione alla derivazione, anche provvisoria, da parte del Ministro dei lavori pubblici (art. 2.1. lett. I, reg.). Il Ministro dell'ambiente, sentita la Regione interessata, di concerto con il Ministero per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza (art. 6.4. legge). La questione è rimessa al Consiglio dei Ministri, se quello competente per la realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministro dell'ambiente (art. 6.5. legge). Ciò significa che la

valutazione di impatto ambientale si compie sugli aspetti dell'opera, quali debbono essere descritti nei progetti di massima previsti dalle singole discipline pertinenti a ciascun tipo di opera, e non invece od anche sui progetti esecutivi che, secondo le medesime discipline, debbono essere predisposti sulla base del progetto di massima ed approvati perché si possa pervenire alla concreta realizzazione dell'opera. Di questi, nei casi previsti dall'art. 6.2. reg., può doversi avere una rinnovata valutazione, quando siano tali da comportare importanti variazioni rispetto alla progettazione di massima già oggetto di pronuncia di compatibilità ambientale. 6.2.2. - Pendente un procedimento amministrativo, se manchino norme transitorie che dispongano diversamente, le norme sopravvenute vi debbono trovare applicazione. Tuttavia vi debbono essere applicate nel rispetto del principio per cui la legittimità degli atti già intervenuti deve essere valutata alla stregua della situazione di fatto e di diritto esistente al tempo in cui sono stati posti in essere. 6. 2. 3. - Nel caso, come si è visto, è stata dettata una norma transitoria. È sufficiente al riguardo mettere in relazione tra loro l'art. 7.1. reg. (< La disciplina di cui al presente decreto non si applica ai progetti delle opere per i quali sia già intervenuta l'approvazione a norma delle disposizioni vigenti >) e gli artt. 1.1. alinea e 2.1. dello stesso regolamento, dove è esplicitato che per progetti delle opere si intendono i progetti di massima delle opere stesse. L'interpretazione letterale trova conferma in quella sistematica. Si è già detto che, nella disciplina a regime, la valutazione di impatto ambientale si compie sugli aspetti dell'opera, quali debbono essere descritti nei progetti di massima previsti dalle singole discipline pertinenti a ciascun tipo di opera, e non invece od anche sui progetti esecutivi che, secondo le medesime discipline, debbono essere predisposti sulla base del progetto di massima ed approvati perché si possa pervenire alla concreta realizzazione dell'opera. Siccome l'approvazione del progetto di massima di un'opera ha la funzione di presupposto e limite della progettazione esecutiva, una volta che tale approvazione si sia avuta, richiedere una seconda approvazione in rapporto ad aspetti che in precedenza non si sono dovuti valutare significherebbe imporre un ritorno del procedimento ad una fase oramai superata. La norma transitoria, interpretata nel senso che si sia inteso escludere la valutazione di impatto ambientale rispetto a progetti di massima già approvati, viene a presentare un valore che, da un lato non è in contrasto con i principi generali in materia di diritto intertemporale, dall'altro pone la disciplina transitoria in parallelo con quella a regime, perché anche in questa la valutazione di impatto ambientale sta a monte dell'approvazione del progetto di massima e non interferisce sulla prosecuzione del procedimento che si venga svolgendo sulla base del progetto di massima dopo la sua approvazione. 6.2.5. - Alla prima critica, che trova fondamento nella disciplina transitoria della materia ambiente, se ne deve aggiungere una seconda, che si radica invece nella disciplina della materia acque pubbliche.

78. T.A.R. Toscana, sez. I, 12 giugno 2001, n. 1062

Ai fini dell'ampliamento di una preesistente cava, la prescritta autorizzazione non può essere acquisita attraverso un nullaosta paesaggistico ottenuto prima e al di fuori della rituale procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), in quanto le valutazioni effettuate nel corso di quest'ultima procedura sono diverse da quelle che afferiscono alla normale procedura di autorizzazione paesaggistica ex art. 7, l. 1939 n. 1497 (oggi art. 151, d.lg. 29 ottobre 1999 n. 490).

79. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 29 giugno 2001, n. 4689

La valutazione di impatto ambientale è in giudizio autonomo ed indipendente da ogni altra valutazione propria dei comuni e degli altri enti interessati, il cui intervento assume in tale sede le caratteristiche di un mero contributo esplicativo (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 27 giugno 2001, n. 4565). Ai sensi della lett. i), all. A, d.P.R. 12 aprile 1996, come mod. dall'art. 3 comma 1 d.P.C.M. 3 settembre 1999, l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio dell'impianto per la messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi costituiti da sostanze organiche a base di solventi di clorurati, e la contestuale autorizzazione all'utilizzo degli stessi come combustibile non convenzionale presso il forno della cementeria, necessita di valutazione di impatto ambientale.

80. T.a.r. Basilicata, Potenza, 30 luglio 2001, n. 658

Con L.reg. Basilicata 14 dicembre 1998 n.47 sono stati individuati i casi in cui è necessario procedere alla valutazione di impatto ambientale e quelli per i quali è invece sufficiente la fase di verifica (*screening*). In particolare, ai sensi dell'art.4 L.cit. "sono sottoposti a valutazione: a) i progetti di opere o interventi elencati nell'allegato A; b) i progetti di opere o interventi elencati nell'allegato B se ricadenti, anche parzialmente, in aree naturali protette; c) i progetti di opere o interventi elencati nell'allegato B non ricadenti in aree naturali protette sottoposti a valutazione a seguito della fase di verifica; d) gli interventi di ampliamento di opere esistenti, rientranti in quelle comprese negli allegati A e B, per aumenti delle superfici o dei volumi superiori alla misura del trenta per cento. Sono invece sottoposti alla fase di verifica: a) i progetti di cui all'allegato B se non ricadenti in aree naturali protette; b) gli interventi di ampliamento di opere esistenti, rientranti in quelle comprese negli allegati A e B, per aumenti delle superfici e dei volumi, fino alla misura del trenta per cento. Per i progetti sottoposti alla fase di verifica la Regione decide se dare corso alla fase di valutazione". Rientra nella discrezionalità della Regione verificare, una volta esaminata la relazione di accompagnamento al progetto di opere o interventi elencati nell'allegato B, la necessità di sottoporre detti progetti, per i quali la legge ha ritenuto sufficiente lo *screening*, anche a V.I.A.. Si tratta certamente di una valutazione discrezionale, sindacabile dal giudice in sede di legittimità solo se manifestamente illogica o irrazionale. Il progetto relativo alla realizzazione di una centrale eolica rientra tra quelli individuati nell'allegato B, n.2 lett.g (impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento). Per detto impianto era sufficiente lo *screening*, salvo che la stessa Regione non avesse ravvisato l'opportunità di sottoporlo anche a V.I.A. (art.15, primo comma, L.reg. n.47 del 1998) o che tale ultima procedura fosse stata richiesta dalla controinteressata (art.15, quinto comma)..

81. T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 20 Novembre 2001, Ord. n. 301

In base all'art. 8, L.R. 31 ottobre 2000 n. 30, per il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di una stazione radio di telefonia mobile è necessaria la preventiva valutazione di impatto ambientale, sia pure in forma semplificata.

82. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 30 Novembre 2001, n. 2213

La procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dalla L.R. 14 dicembre 1998 n. 40 è necessaria anche per la variante al progetto definitivo per la realizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti solidi urbani che comporti la radicale modificazione del profilo strutturale dell'impianto stesso.

83. T.A.R. Basilicata, 12 dicembre 2001, n.884

L'amministrazione preposta alla tutela di un vincolo può rilasciare anche in via postuma l'autorizzazione prescritta dall'art. 151 d.lg. 29 ottobre 1999 n. 490 e ciò in quanto la valutazione di impatto ambientale non muta in relazione al fatto che l'opera sia stata realizzata o meno, dovendo detta autorità verificare, in ogni caso, se l'intervento costruttivo sia o meno compatibile con il vincolo stesso.

2000

84. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 6 aprile 2000, Ordinanza n.542

E' necessario che la concessione all'installazione delle stazioni radio base (antenne) per la telefonia cellulare sia subordinata alla positiva Valutazione di Impatto Ambientale dell'opera da parte della Regione. Tale orientamento è stato confermato dal massimo organo della Giustizia Amministrativa, il Consiglio di Stato sez. V, il 28 luglio 2000.

85. T.A.R. Veneto, Sez.I, 22 giugno 2000, n.1350

Il sindacato del giudice amministrativo in tema di valutazione di impatto ambientale, dal momento che la decisione della amministrazione rientra essenzialmente nella discrezionalità, è limitato ad eventuali deviazioni dal dettato legislativo o a macroscopiche illegittimità e incongruenze evidenziate nella motivazione, ma non può spingersi nel concreto a censurare l'aver esteso la valutazione dal progetto in sé ad altri interventi sul territorio e l'aver tratto motivo di diniego da insufficienze progettuali che avrebbero dovuto costituire, invece, ragione di integrazioni istruttorie.

86. Consiglio di Stato del 28 luglio 2000 n. 3960

Il Consiglio di Stato conferma la necessità del procedimento di V.I.A. regionale per l'installazione delle antenne di telefonia cellulare. Il precetto del comma 2 dell'art. 2 bis del D.L. 115/97 convertito nella L. 189/97, che prevede per l'installazione di infrastrutture opportune procedure di valutazione di impatto ambientale, è autonomo da quello di cui al comma 1, attinente alla compatibilità con le norme relative ai rischi sanitari per la popolazione. La valutazione di impatto ambientale è una locuzione tecnico-giuridico di significato univoco, designante un procedimento presupposto a quello di rilascio della concessione edilizia

87. TAR Lazio, Sez. I, 24 agosto 2000, n. 1813.

“Il progetto relativo alla installazione di un impianto di eliminazione di rifiuti mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra, va sottoposto alla valutazione di impatto ambientale agli organi competenti ai sensi della L. n. 349 del 1986 art. 6”.

1999

88. Cassazione penale, sez. III, 8 febbraio 1999, n. 494

La V.I.A diretta a prevenire il danno ambientale. L'obbligo giuridico di assicurare un "elevato livello di tutela ambientale", con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili tende a spostare il sistema giuridico europeo dalla considerazione del danno da prevenire (principio "chi inquina paga") e riparare, alla prevenzione (soprattutto con la via, valutazione di impatto ambientale), alla correzione del danno ambientale alla fonte, alla precauzione (principio distinto e più esigente della prevenzione), alla integrazione degli strumenti giuridici tecnici, economici e politici per uno sviluppo economico davvero sostenibile ed uno sviluppo sociale che veda garantita la qualità della vita e l'ambiente quale valore umano fondamentale di ogni persona e della società (informazione, partecipazione ed accesso).

89. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, 1 aprile 1999, n. 46

“Nel caso in cui il progetto per la realizzazione di un'opera pubblica non sia sottoposto ad alcuna approvazione ai fini della valutazione dell'impatto ambientale (perché approvato prima dell'entrata in vigore della normativa relativa a tale procedimento), le modeste varianti al progetto iniziale contenute nell'offerta dell'Impresa aggiudicatrice e recanti miglioramenti tecnologici consentiti dal bando di gara, non sono soggette ad alcuna verifica sotto il profilo della compatibilità ambientale se non alterano i criteri progettuali né le scelte di base dell'Amministrazione. La regolamentazione delle pronunce sulla compatibilità ambientale delle opere pubbliche è intervenuta col D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377, il cui art. 7 ha stabilito l'applicabilità della normativa ai soli progetti per i quali ancora non era intervenuta l'approvazione a norma delle disposizioni allora vigenti; pertanto, un progetto già regolarmente approvato in precedenza non è soggetto ad alcuna verifica di compatibilità ambientale”.

L'escavazione di pozzi per la ricerca d'acqua non rientra tra le opere che necessitano di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 1 d.p.c.m. 10 agosto 1988 n. 377.

90. T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 26 Luglio 1999, n. 906

Il rilascio di una concessione per la costruzione e gestione di un deposito di stoccaggio di G.P.L. richiede l'esperimento di due procedimenti tra loro distinti. Il primo, riguardante la valutazione di impatto ambientale, è previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1989 n. 349, e dalla L.R. 7 settembre 1990 n. 43, e si risolve in una consultazione di vari Enti, nella quale sia il Comune che la Regione esprimono il proprio parere non vincolante e nella decisione finale del Ministero dell'ambiente, che si pronuncia in via definitiva sulla compatibilità ambientale dell'opera. Il secondo procedimento è, invece, relativo al rilascio della concessione da parte del Ministro dell'industria. Il secondo procedimento è, invece, relativo al rilascio della concessione da parte del Ministro dell'industria, in base al R.D. 20 luglio 1934 n. 1303; nell'ambito di questo il Comune interviene solo per fornire un nulla osta dal punto di vista urbanistico, ai sensi dell'art. 4, comma 8, del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 420, con cui è espressa una valutazione di conformità dei progetti degli impianti rispetto alle previsioni dei piani regolatori. In considerazione della distinzione tra i due profili, mentre la mancata conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale, o la sua conclusione negativa, impedisce al procedimento di concessione di proseguire, la revoca da parte del Comune, nell'ambito della procedura di impatto ambientale, del precedente parere favorevole non presenta alcun rilievo nella diversa e distinta procedura di rilascio della concessione. Tale revoca, invero, una volta che sia stato rilasciato il provvedimento finale di impatto ambientale, è del tutto irrilevante, poiché la pronuncia finale del Ministro dell'ambiente assorbe tutti i pareri espressi nella fase procedimentale pregressa; né il Ministro dell'industria ha alcun potere, in quanto la concessione che lo stesso rilascia riguarda un procedimento distinto da quello relativo alla valutazione dell'impatto ambientale.

91. Consiglio di Stato, 12 ottobre 1999, n.1445

In tema di localizzazione di una discarica per smaltimento rifiuti l'art. 12 l. reg. Lazio 11 dicembre 1986 n. 53, richiedendo che "ai fini della valutazione dell'impatto ambientale, deve essere presentato, unitamente ai progetti, un rapporto dal quale risultino la descrizione dello stato iniziale dell'ambiente interessato, i motivi della scelta compiuta con riguardo alle possibili alternative, gli effetti che la realizzazione delle opere è destinata ad avere sull'ambiente e le misure preventive volte ad eliminare o ridurre gli eventuali effetti negativi.", qualifica il suddetto rapporto, come atto che "contribuisce all'apprezzamento discrezionale dell'amministrazione e può essere sottoposto all'esame degli enti e delle istituzioni che abbiano interesse alla tutela ambientale del territorio"; pertanto, il legislatore regionale subordina la scelta del sito ad un ampio e circostanziato apprezzamento delle possibili conseguenze di danno o di pericolo per la salute dell'uomo e per l'ambiente, atteso che il "rapporto" che deve accompagnare il progetto rappresenta nulla più che un supporto "ai fini della valutazione dell'impatto ambientale", mentre compete all'organo che esercita la potestà provvedimentale di valutare e definire l'intero contesto formale e sostanziale nel quale il provvedimento si inquadra.

92. T.R.G.A., Trento, 19 Ottobre 1999, n. 352

La normativa provinciale in materia di valutazione di impatto ambientale prevede che entro il termine di sessanta (60) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito presso il competente servizio provinciale dello studio di V.I.A. chiunque può presentare osservazioni agli organi provinciali. Per le osservazioni prodotte oltre tale termine non vi è, da parte dell'Amministrazione, alcun obbligo giuridico di specifica valutazione dei suggerimenti e proposte ivi contenute

93. T.R.G.A., Trento, 27 Dicembre 1999, n. 484

Risulta viziato sotto i profili dell'eccesso di potere e della violazione di legge l'atto di valutazione di impatto ambientale che ritenga il bene paesaggistico non preminente, ma assoluto, cioè completamente scorporato dai pareri che, per le rispettive competenze e professionalità, vari settori

dell'Amministrazione (Forestale - Acque pubbliche - Sistemazione montana - Geologico) hanno espresso con ragionati giudizi di compatibilità dell'opera e con suggerimenti e soluzioni di miglioramento progettuale

1995

94. Consiglio di Stato, Sez.VI, 18 luglio 1995, n.754

Ai sensi del combinato disposto degli art. 1 e 2 del d.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377, la regola generale è che devono essere sottoposti a Via (valutazione di impatto ambientale) soltanto i progetti di massima, mentre alla stessa sono normalmente sottratti i progetti esecutivi; pertanto, i progetti esecutivi di progetti di massima già oggetto di pronuncia di compatibilità ambientale possono essere sottoposti alla procedura di Via solo qualora contengano importanti variazioni rispetto alla progettazione di massima.

95. Consiglio di Stato, Sez.VI, 19 ottobre 1995, n.1169

In tema di valutazione dell'impatto ambientale il potere della amministrazione, più che da vera e propria discrezionalità amministrativa, appare caratterizzato da discrezionalità tecnica.

1993

96. Consiglio Stato, sez. IV, 19 luglio 1993, n. 741

La valutazione d'impatto ambientale deve precedere il rilascio delle autorizzazioni relative all'esecuzione dei progetti sia pubblici sia privati che si riferiscono alle categorie di opere assoggettate alla via ai sensi della normativa vigente. Pertanto, a norma della direttiva CEE 27 giugno 1985 n. 85/337 - cui la normativa interna deve presumersi conforme pena la sua disapplicabilità da parte del giudice e dell'autorità amministrativa -, la valutazione dell'impatto ambientale concerne sia i progetti pubblici sia quelli privati, e deve essere compiuta prima del rilascio di autorizzazioni per gli impianti. La categoria di "impianto chimico integrato" - la cui realizzazione deve essere assoggettata a valutazione di impatto ambientale, ai sensi del d.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377 -, è caratterizzata da un elemento qualitativo ("l'insieme di due o più unità produttive che realizzano processi di trasformazione o di sintesi, che concorrono a determinare prodotti chimici merceologicamente definiti") e da un elemento quantitativo ("incidenza sui parametri produttivi normativamente indicati, avendo riguardo al fatto che anche gli interventi su opere preesistenti possono integrare i presupposti della procedura di Via qualora ne derivi un'opera rientrante nelle categorie previste ovvero un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse. La VIA non si ricollega alla natura pubblica o privata dell'opera da realizzarsi, bensì dalla categoria cui l'opera appartiene; infatti, l'art. 1 d.P.C. 10 agosto 1988 n. 377 (regolamentazione delle pronuncie di compatibilità ambientale) enuclea, accanto ad opere istituzionalmente pubbliche, altre di carattere industriale, di regola private, quali raffinerie, acciaierie, impianti per l'estrazione dell'amianto, impianti chimici integrati.

97. Consiglio Stato, sez. V, 6 dicembre 1993, n. 1261.

“La valutazione di impatto ambientale, prevista nell'art. 8 l. 9 novembre 1988 n. 475 per gli impianti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti urbani, non fa venir meno la necessità dell'approvazione prevista dall'art. 3 bis l. 29 ottobre 1987 n. 441, in quanto alla prima compete la sola valutazione di compatibilità con le esigenze ambientali”.

